



Documento di seduta

A9-0290/2023

11.10.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Commissione per i bilanci
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatori: José Manuel Fernandes, Christian Ehler (Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Relatori per parere delle commissioni associate a norma dell'articolo 57 del regolamento:

Eva Maria Poptcheva, commissione per i problemi economici e monetari
Marie-Pierre Vedrenne, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Tiemo Wölken, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Rovana Plumb, commissione per lo sviluppo regionale

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	95
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI ..	127
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	143
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE	149
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI.....	189
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	193
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	195
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	197

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0335),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 177, paragrafo 1, l'articolo 164, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 178, paragrafo 1, l'articolo 175, paragrafo 3, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 182, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0209/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
 - visti i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale,
 - viste le lettere della commissione per gli affari esteri e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0290/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Titolo

Testo della Commissione

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

Emendamento

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, **(UE) 2021/1755**, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma ***deve misurarsi con diverse sfide***. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato e REPowerEU⁴⁴. Queste

Emendamento

(2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma ***occorre altresì garantirne la competitività in futuro***. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, ***la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina***, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE ***e hanno messo in evidenza l'importanza, per l'Unione, di garantire la sua autonomia strategica e ridurre la sua dipendenza strategica dai paesi terzi in diversi settori***. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano

soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato e ***il dispositivo per la ripresa e la resilienza^{43 bis}, quale modificato da REPowerEU⁴⁴.*** Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico, ***creare posti di lavoro di qualità, agevolare l'accesso ai finanziamenti*** e ridurre le proprie dipendenze strategiche. ***L'adeguamento di quadri normativi nuovi e diversificati in materia di aiuti di Stato ha facilitato la potenziale assegnazione di volumi sostanziali di aiuti di Stato. In circostanze più sfavorevoli, tale situazione è in grado di pregiudicare l'efficacia del mercato interno.***

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

^{43 bis} ***Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).***

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il mercato unico ha portato notevoli vantaggi economici, sociali e politici all'intera Unione, compresi i suoi cittadini e le sue imprese. Sebbene tali vantaggi siano ampiamente riconosciuti, è imperativo continuare a trovare soluzioni per sfruttarne ulteriormente le potenzialità sociali inutilizzate. La comunicazione della Commissione, del 16 marzo 2023, dal titolo "30 anni di mercato unico" traccia la direzione strategica a lungo termine del mercato unico. Il futuro mercato unico deve rimanere adattabile dinanzi all'evoluzione delle dinamiche geopolitiche, ai progressi tecnologici e alle transizioni verde e digitale, promuovendo nel contempo la resilienza del sistema sanitario all'invecchiamento della popolazione e contribuendo a migliorare la competitività e la produttività a lungo termine dell'Unione.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) L'adozione e l'espansione ***nell'Unione*** delle tecnologie ***deep tech e*** digitali, delle tecnologie ***pulite e*** delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo ***così*** la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene ***del valore*** – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze ***in tali*** settori,

(3) L'adozione e l'espansione delle tecnologie digitali, delle tecnologie ***a zero emissioni nette***, delle biotecnologie ***e delle scienze della vita*** saranno essenziali per ***ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione***, cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, ***garantendo così la sovranità e l'autonomia strategica dell'Unione nonché*** promuovendo la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene ***di***

grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

approvvigionamento – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze **nei** settori **pertinenti**, grazie **all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita**, a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie **deep tech e** digitali, tecnologie **pulite** e biotecnologie (**comprese le relative catene del valore delle materie prime critiche**), in particolare **i** progetti, **le** imprese e **i** settori con un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'UE **e le sue catene del valore**. **A titolo di esempio, le tecnologie deep tech e digitali dovrebbero includere la microelettronica, il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche (ossia le tecnologie informatiche, di comunicazione e di telerilevamento), il cloud computing, l'edge computing e l'intelligenza artificiale, le tecnologie della cibersicurezza, la robotica, la connettività 5G e la connettività avanzata e le realtà virtuali, comprese le azioni relative alle tecnologie deep tech e digitali per lo sviluppo di applicazioni di difesa e aerospaziali. Le tecnologie pulite dovrebbero includere, tra l'altro, l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia elettrica e del calore, le pompe di calore, la rete elettrica, i carburanti rinnovabili di origine non biologica, i carburanti alternativi sostenibili, gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio, l'efficienza energetica, l'idrogeno e le**

Emendamento

(4) È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie digitali, tecnologie **a zero emissioni nette**, biotecnologie **e scienze della vita, compresi i medicinali che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio^{44 bis} e i loro componenti, nonché le catene di approvvigionamento di tali tecnologie**, in particolare **nei** progetti, **nelle** imprese e **nei** settori con un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'UE. **Per motivi di chiarezza giuridica e coerenza, la definizione di tecnologie digitali dovrebbe essere allineata a quella contenuta nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio^{44 ter}, mentre la definizione di tecnologie a zero emissioni nette è allineata alla definizione di cui al regolamento (UE).../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]. In assenza di una definizione di biotecnologie ai sensi del diritto dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe riprendere la definizione dell'OCSE. Nelle scienze della vita dovrebbe essere compresa l'applicazione delle conoscenze scientifiche a campi quali la biologia, la**

relative infrastrutture, le soluzioni energetiche intelligenti, le tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque, i materiali avanzati quali i nanomateriali, i compositi e i futuri materiali da costruzione puliti e le tecnologie per l'estrazione e la trasformazione sostenibili di materie prime critiche. Si dovrebbero considerare comprese nella biotecnologia anche tecnologie quali le biomolecole e le relative applicazioni, le tecnologie farmaceutiche e mediche vitali per la sicurezza sanitaria, la biotecnologia delle colture, la biotecnologia industriale, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti, e la biofabbricazione. La Commissione può emanare orientamenti per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune. Inoltre le tecnologie di questi tre settori, che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del rispettivo programma, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

zoologia, la botanica, l'ecologia, la fisiologia, la biochimica, la microbiologia, la farmacologia, l'agronomia e la medicina. Dovrebbero essere altresì contemplati i medicinali critici, compresi i principi attivi, che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici. Non è possibile rafforzare l'autonomia strategica aperta e la competitività dell'Unione senza rafforzare le catene di approvvigionamento nei settori tecnologici contemplati dal presente regolamento. Pertanto, il sostegno finanziario a progetti lungo la catena di approvvigionamento per la produzione di tecnologie critiche contribuisce anch'esso agli obiettivi STEP. Le tecnologie dovrebbero essere considerate critiche quando apportano un elemento innovativo e all'avanguardia dotato di un notevole potenziale economico per il mercato unico o quando contribuiscono alla prevenzione o alla riduzione delle dipendenze dell'Unione. La Commissione, al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbe adottare un atto delegato per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune di ridurre le dipendenze critiche. Nel definire le dipendenze strategiche, la Commissione dovrebbe basarsi sulle valutazioni effettuate negli ultimi anni⁴⁴ quater. La Commissione dovrebbe riesaminare l'atto delegato alla luce dei risultati della sua relazione di valutazione intermedia redatta conformemente al presente regolamento e adattarla alle condizioni di mercato prevalenti in quel momento. Poiché la normativa sull'industria a zero emissioni nette fornisce una visione globale delle industrie europee ritenute necessarie per il conseguimento degli obiettivi climatici

nel 2050, i progetti strategici individuati a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] che rispettano i criteri di resilienza o competitività di tale normativa, nello spirito degli aspetti critici di tutti i progetti tecnologici nell'ambito del presente regolamento, dovrebbero considerarsi in grado di conseguire gli obiettivi STEP. Lo stesso dovrebbe valere per i progetti strategici individuati a norma del regolamento (UE) ... [normativa sulle materie prime critiche].

^{44 bis} Regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 2022, relativo a un ruolo rafforzato dell'Agenzia europea per i medicinali nella preparazione alle crisi e nella loro gestione in relazione ai medicinali e ai dispositivi medici (GU L 020 del 31.1.2022, pag. 1).

^{44 ter} Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

^{44 quater} Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Strategic dependencies and capacities" (Dipendenze e capacità strategiche) (SWD(2021)0352), documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "EU strategic dependencies and capacities: second stage of in-depth reviews" (Dipendenze e capacità strategiche dell'UE: seconda fase di analisi approfondite) (SWD(2022)41), documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "2023 Annual Single Market Report: Single Market at 30 (Relazione annuale sul mercato unico 2023: 30 anni di mercato unico) (SWD(2023)26).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie **chiave** nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze si sono tuttavia acutizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie **chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici**. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori **strategici**, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate, **soprattutto i giovani** che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵.

Emendamento

(5) Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie nell'Unione **nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento** senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze, **che** si sono tuttavia acutizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, **dovrebbero aumentare ulteriormente alla luce dei cambiamenti demografici e compromettere la diffusione delle tecnologie nei pertinenti settori individuati a norma del presente regolamento**. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori **pertinenti**, in particolare attraverso **investimenti nella formazione e nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, il miglioramento delle competenze pertinenti**, la creazione di posti di lavoro **di qualità** e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵. **Tali azioni svolgono un ruolo importante nel promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, nel promuovere la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e nel contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale delle transizioni verde e digitale in modo socialmente equo, inclusivo e giusto.**

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) ***L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.***

Emendamento

(6) ***Nei prossimi anni saranno necessari cospicui investimenti per rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'Unione in modo globale, per preservare la sua competitività nel mercato mondiale e per realizzare le transizioni verde e digitale. I programmi e i fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto dovrebbero contribuire al conseguimento di tali obiettivi. Oltre alla loro piena mobilitazione, i finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie nei pertinenti settori, intensificando il finanziamento di progetti a livello dell'Unione e transfrontalieri. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto contribuire a convogliare meglio gli attuali fondi dell'Unione verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie nei pertinenti settori, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma. Pur***

essendo aperta a tutti gli Stati membri, la STEP dovrebbe porre l'accento in particolare sulle valli industriali a zero emissioni nette quali definite dal regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], sui progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056, sulle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché sulle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La STEP dovrebbe individuare le risorse **da attuare** nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, **di** InvestEU, **di** Orizzonte Europa, **del** Fondo europeo per la difesa e **del** Fondo per l'innovazione. Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare di **10** miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione⁴⁶ e **3** miliardi di EUR per portare a **7,5** miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento InvestEU⁴⁷, tenendo conto del pertinente tasso di copertura. Un importo pari a **0,5** miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa⁴⁸, che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e **1,5** miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del

Emendamento

(7) La STEP dovrebbe individuare le risorse **disponibili** nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, **vale a dire** InvestEU, Orizzonte Europa, **il programma UE per la salute, il programma Europa digitale, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (JTF), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), il Fondo europeo per la difesa e il Fondo per l'innovazione, per i progetti che contribuiscono agli obiettivi STEP.** Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare **dell'Unione** di **13** miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione⁴⁶ e **4,2** miliardi di EUR per portare a **10,5** miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento InvestEU⁴⁷, tenendo conto del

Fondo europeo per la difesa⁴⁹.

pertinente tasso di copertura. Un importo pari a **1,3** miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa⁴⁸, che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e **2,5** miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo europeo per la difesa⁴⁹.

⁴⁶ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁴⁶ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰, del Fondo europeo per la difesa⁵¹ o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di

Emendamento

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, ***tenendo conto del contributo dei progetti al rafforzamento e alla strutturazione delle reti industriali locali, nonché del loro contributo all'occupazione***, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰,

tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

del Fondo europeo per la difesa⁵¹, del Fondo per l'innovazione *o dei fondi della politica di coesione*, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. ***Si ritiene che i progetti strategici quali individuati nell'ambito del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] che rispettano i criteri di resilienza o competitività della normativa sull'industria a zero emissioni nette contribuiscano agli obiettivi del presente regolamento, riducendo o prevenendo le dipendenze strategiche o apportando un elemento innovativo e all'avanguardia nel mercato unico. Pertanto, a tali progetti strategici nell'ambito del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità. Analogamente, poiché tutti i progetti strategici individuati a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche] mirano a conseguire gli obiettivi della piattaforma, anche a questi dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità. Per promuovere progetti che contribuiranno in ultima analisi alla riduzione della dipendenza strategica europea da paesi terzi, il marchio dovrebbe essere attribuito solo a progetti gestiti da soggetti giuridici stabiliti all'interno dell'Unione o in un paese terzo associato al programma in questione. Secondo la stessa logica, se il progetto è gestito da più soggetti giuridici, il marchio dovrebbe essere attribuito al progetto solo se almeno un soggetto giuridico indipendente è stabilito in uno Stato membro e almeno altri due soggetti giuridici indipendenti sono stabiliti in altri Stati membri o in paesi associati.*** Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi

della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. ***Occorre inoltre incoraggiare gli Stati membri a tenere conto del marchio di sovranità nel momento in cui concedono un sostegno finanziario mediante i loro programmi.***

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁵², così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁵³, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere **azioni** cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel **preparare e nel proporre** i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del

Emendamento

(9) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁵², così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁵³, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere **progetti** cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel **rivedere** i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la

Fondo per la modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero **anche essere incoraggiate a** valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità **della** normativa sull'industria a zero emissioni nette e **della** normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità del **regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]** che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del **presente** regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento

(9 bis) Onde garantire un'autonomia strategica aperta e migliorare la valorizzazione di mercato dei risultati della ricerca e dell'innovazione nelle

tecnologie critiche, l'Unione deve fungere da organismo di normazione, come indicato nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2022, dal titolo "Una strategia dell'UE in materia di normazione – Definire norme globali a sostegno di un mercato unico dell'UE resiliente, verde e digitale". I progetti che includono sforzi di normazione nella loro proposta dovrebbero pertanto essere privilegiati in tutti i programmi dell'Unione che forniscono finanziamenti nell'ambito della STEP. È altresì indispensabile che i progetti nell'ambito della STEP tengano conto della normazione nella loro attuazione, al fine di accelerare e ampliare la diffusione di una particolare tecnologia in tutto il mercato unico. Inoltre, l'allineamento delle norme internazionali agli interessi europei può garantire la leadership tecnologica e condizioni di parità a livello mondiale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo specifico per sostenere i progetti nell'ambito della STEP a impegnarsi attivamente nello sviluppo di norme e nell'ambito della normazione a livello nazionale, europeo e, se del caso, internazionale.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Poiché la fiducia è un elemento cruciale per gli investimenti, è opportuno istituire una struttura di governance per garantire che la STEP sia attuata in modo efficace, efficiente, equo e trasparente. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire un comitato STEP composto da esperti delle varie tecnologie contemplate dal presente regolamento nonché dei programmi e dei fondi dell'Unione che

forniscono sostegno finanziario alla piattaforma. Il comitato STEP dovrebbe essere responsabile dell'assegnazione e della promozione del marchio di sovranità, nonché della gestione del portale sulla sovranità, e assumere un ruolo di coordinamento tra le varie reti e i portatori di interessi pertinenti per il conseguimento degli obiettivi della piattaforma. Poiché le tecnologie contemplate dal presente regolamento sono in costante evoluzione, è opportuno istituire un gruppo consultivo industriale sulle tecnologie strategiche che assista la Commissione fornendo consulenza sugli ultimi sviluppi tecnologici e sulle sfide cui devono far fronte i settori interessati. Tale gruppo dovrebbe essere composto da rappresentanti dei settori industriali dell'Unione contemplati dal presente regolamento. Nella composizione del gruppo consultivo industriale occorre tenere conto dell'equilibrio geografico.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile *alle* imprese e *ai* promotori di progetti alla ricerca di fondi per *investimenti* STEP. *Tale sito* dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta, *quali* Orizzonte Europa, *il programma* Europa digitale, *il programma* UE per la salute e il Fondo per l'innovazione, come pure su *altri strumenti, quali* InvestEU, il dispositivo

Emendamento

(10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile *per i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi STEP. Per rispondere alle esigenze di* imprese e promotori di progetti alla ricerca di fondi per *progetti* STEP *nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'Unione, il portale della sovranità* dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta *dell'Unione*

per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale.

Orizzonte Europa, Europa digitale, UE per la salute, ***sul Fondo europeo per la difesa*** e il Fondo per l'innovazione, come pure su ***altre fonti di finanziamento dell'Unione, vale a dire InvestEU***, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. ***Per essere maggiormente utile ai promotori di progetti, il portale della sovranità dovrebbe includere un simulatore rapido che fornisca orientamenti sui programmi o fondi dell'Unione ai quali un singolo progetto è ammissibile, senza divulgare informazioni commerciali riservate ed essere giuridicamente vincolante.*** Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. ***La pubblicazione delle informazioni concernenti i progetti relativi alla sicurezza e alla difesa dovrebbe essere valutata caso per caso e limitarsi ai progetti per i quali è ritenuta necessaria dal promotore del progetto o dalla Commissione. Occorre prestare la dovuta attenzione alla necessità di tutelare la riservatezza della sicurezza delle informazioni in materia di difesa.*** Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale. ***La Commissione dovrebbe garantire che il portale sia complementare a piattaforme analoghe, compresa la piattaforma della normativa sull'industria a zero emissioni nette, ed evitare la burocrazia e gli oneri amministrativi.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) *La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione degli obiettivi della piattaforma per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato in modo tale da essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma onde un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per i beneficiari dei finanziamenti. Al fine di assicurare l'assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi, alla spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi e fondi e alla performance della STEP sulla base degli indicatori di prestazione di cui ai rispettivi programmi. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni sul contributo qualitativo e quantitativo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti realizzati da ciascuno Stato membro.*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11

(11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi **quale** passo avanti verso la

(11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici **e per ridurre le dipendenze dell'Unione**, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione

realizzazione di un Fondo per la sovranità europea. La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici.

di nuovi interventi **che forniscano la risposta strutturale necessaria alle esigenze dell'Unione in termini di investimenti**. In particolare, può essere considerata un passo avanti verso la realizzazione di un Fondo per la sovranità europea **che potrebbe contribuire a definire e rafforzare una politica industriale europea fornendo maggiori finanziamenti all'industria europea nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2027**. La valutazione **intermedia** del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e **fornirà un aggiornamento sullo stato delle dipendenze dell'Unione Europea e sui settori più strategici ai fini del rafforzamento della sua autonomia in modo globale. Nella valutazione intermedia la Commissione dovrebbe inoltre valutare la fattibilità di un ampliamento del portale della sovranità inteso a riunire in un unico portale tutti i siti web esistenti disponibili al pubblico e a fornire informazioni sui programmi e sui fondi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta. Tale valutazione** servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici **nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post-2027, al fine di affrontare meglio le sfide individuate e di rispettare gli obiettivi strategici dell'Unione in questo ambito.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La direttiva 2003/87/CE⁵⁴ dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR

Emendamento

(12) La direttiva 2003/87/CE⁵⁴ dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR

per il periodo 2024-2027. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie **pulite critiche**. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie **pulite** in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte **aperti** ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

per il periodo 2024-2027 **a titolo del bilancio generale dell'Unione europea**. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie **a zero emissioni nette**. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione **economica, sociale e territoriale** e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie **a zero emissioni nette** in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte **di progetti strategici quali definiti nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], a condizione che soddisfino i criteri di resilienza o competitività nel processo di selezione dei progetti strategici. Fino al 31 dicembre 2025, la dotazione finanziaria dovrebbe essere messa a disposizione in parti uguali** ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017 **nonché a soggetti di tutti gli Stati membri. Nell'ambito degli inviti a presentare proposte, è opportuno mantenere l'assistenza tecnica agli Stati membri nei quali si registra un basso livello di partecipazione, come previsto dall'ultima revisione della direttiva EU ETS.**

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e⁵⁵ al regolamento (UE) 2021/1058⁵⁶. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi *in imprese diverse dalle* PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Emendamento

(13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060 e⁵⁵ al regolamento (UE) 2021/1058⁵⁶. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi *nelle imprese, in particolare nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione*, che possono coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità. ***Le risorse programmate per questi nuovi obiettivi specifici dovrebbero limitarsi a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR, conformemente al regolamento (UE) 2021/1058.***

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31).

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056⁵⁷ dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie *pulite* che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle *grandi* imprese, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta *se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario alla giustificazione dell'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro.*

⁵⁷ Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Emendamento

(14) L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056⁵⁷ dovrebbe essere esteso anche agli investimenti nelle tecnologie *a zero emissioni nette e far fronte alle carenze di manodopera e di competenze a sostegno di tali investimenti*, che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle imprese, *in particolare dalle PMI e dalle imprese a media capitalizzazione*, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. *Nell'ambito del sostegno alle imprese diverse dalle PMI, è opportuno prendere in considerazione anche gli investimenti che contribuiscono alla creazione di apprendistati e posti di lavoro o all'offerta di istruzione o formazione per l'acquisizione di nuove competenze.* Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta.

⁵⁷ Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasferire, in tutto o in parte, la loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al FESR o al FSE+, a condizione che siano destinati a sostenere investimenti produttivi che possano contribuire in modo significativo allo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media UE, comprese le regioni e le comunità locali più colpite dal recesso del Regno Unito dall'Unione. Gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della STEP finanziati nell'ambito del FESR o del FSE+ e della riserva di adeguamento alla Brexit possono avere finalità e contenuti simili, poiché entrambi mirano, in ultima analisi, a consentire il rafforzamento della capacità globale dell'Europa di consolidare la propria posizione in determinati settori fornendo agli Stati membri l'accesso a tali investimenti, contrastando così il rischio di aumento delle disparità e attenuando gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 14 ter

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di

trasferire, in tutto o in parte, la loro dotazione provvisoria dalle risorse della riserva di adeguamento alla Brexit al JTF, a condizione che tali risorse siano destinate a sostenere azioni conformi ai piani territoriali per una transizione giusta approvati, anche nelle regioni interessate dalla transizione giusta più colpite, direttamente o indirettamente, dal recesso del Regno Unito dall'Unione. Il JTF e la riserva di adeguamento alla Brexit possono contribuire agli obiettivi STEP, poiché entrambi mirano, in ultima analisi, a consentire la diversificazione economica regionale e il rafforzamento della capacità globale dell'Europa di consolidare la propria posizione in determinati settori fornendo agli Stati membri l'accesso a tali investimenti, contrastando così il rischio di aumento delle disparità e attenuando gli impatti negativi sulla coesione economica, sociale e territoriale.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+⁵⁹ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento *una tantum* in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le

Emendamento

(16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+⁵⁹ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento *una tantum* in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le

norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali *o* a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure,

norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE **fino** al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali *e* a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro **di qualità** per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Emendamento

(18) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure

introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013⁶¹ e nel regolamento (UE) n. 223/2014⁶². Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati ***all'1*** % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale ***dell'1*** % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura.

richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013⁶¹ e nel regolamento (UE) n. 223/2014⁶². Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. ***Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter presentare la domanda finale di pagamento entro il 30 giugno 2025 e i documenti di cui all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 1303/2013 entro il 15 febbraio 2026, al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per ultimare i processi legati alla chiusura dei progetti.*** Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati ***al 10*** % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale ***del 10*** % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati

conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura. ***Alla luce delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE, è opportuno prevedere una deroga specifica per quanto riguarda il termine per la domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, e i pagamenti intermedi nel 2025 dovrebbero essere limitati al 15 %.***

⁶¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁶² Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁶² Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici ***critici*** individuati. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde

Emendamento

(19) InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici ***pertinenti*** individuati. ***Onde garantire il pieno assorbimento dei fondi disponibili, e a condizione che i partner esecutivi non***

sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi della STEP.

dispongano di capacità sufficienti per assorbire il 25 % della garanzia dell'UE ad essi destinata, la Commissione può eccezionalmente concedere al gruppo BEI più del 75 % della garanzia dell'UE. In tale contesto, la Commissione dovrebbe incoraggiare e assistere i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI ad assorbire integralmente i finanziamenti a loro disposizione. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi della STEP. ***In generale, la Commissione e tutte le autorità responsabili dei programmi che contribuiscono all'attuazione della STEP dovrebbero essere incoraggiate a garantire la coerenza, la complementarità e le sinergie tra le fonti di finanziamento e gli obiettivi STEP.***

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce

Emendamento

(20) Orizzonte Europa è il principale programma di finanziamento dell'UE per la ricerca e l'innovazione e il suo Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) fornisce

sostegno alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni *nelle* tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. L'attuazione del Fondo CEI è **attualmente limitata** a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e **non permette** cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, **corrispondente a un** fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 non sono pienamente utilizzati. Tali fondi inutilizzati dovrebbero essere messi a disposizione ai fini dell'Acceleratore del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa. Il regolamento Orizzonte Europa dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo europeo per la difesa.

sostegno **in particolare** alle innovazioni in grado di essere pionieristiche e dirompenti con potenziale di espansione che potrebbero essere troppo rischiose per gli investitori privati. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nell'ambito di Orizzonte Europa, in modo che l'Acceleratore del CEI possa fornire sostegno sotto forma di solo capitale proprio alle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, come pure alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, intente a realizzare innovazioni, **in particolare a quelle che lavorano alle** tecnologie sostenute dalla STEP, a prescindere dall'eventualità che abbiano precedentemente ricevuto altri tipi di sostegno dall'Acceleratore del CEI. **Nell'attuazione del Fondo CEI, la Commissione ha limitato gli investimenti del Fondo** a un importo di investimento massimo di 15 milioni di EUR, tranne in casi eccezionali, e **ciò ha impedito al Fondo di permettere effettivamente** cicli di finanziamento successivi o importi di investimento più elevati. La fornitura di sostegno sotto forma di solo capitale proprio per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario consentirebbe di colmare l'attuale carenza del mercato, **in particolare per un** fabbisogno di investimenti compreso tra 15 e 50 milioni di EUR. Inoltre l'esperienza ha dimostrato che gli importi impegnati per il progetto pilota del CEI nell'ambito di Orizzonte 2020 non sono pienamente utilizzati. **A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1046**, tali fondi inutilizzati dovrebbero essere messi a disposizione ai fini dell'Acceleratore del CEI nell'ambito di Orizzonte Europa. Il regolamento Orizzonte Europa dovrebbe essere modificato anche per tenere conto dell'aumento della dotazione per il Fondo

europeo per la difesa.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *Il CEI svolge un ruolo fondamentale nell'offrire finanziamenti iniziali alle start-up e alle piccole imprese a media capitalizzazione in rapida crescita. Grazie alle sue conoscenze specialistiche, il CEI si trova in una posizione ideale per migliorare le opportunità di finanziamento per le imprese alla ricerca di capitali al fine di espandersi al di là della fase iniziale di innovazione. Tuttavia, l'attuazione dell'Acceleratore del CEI finora ha mostrato che la natura ambiziosa e trasformativa del CEI quale investitore di riferimento per l'innovazione pionieristica in Europa attraverso il Fondo CEI ha creato problematiche relative all'attuazione e incertezza giuridica per gli enti esecutivi, in particolare in merito al ruolo dell'Agenzia esecutiva del CEI e delle PMI. Alla luce del ruolo centrale svolto dal Fondo CEI per il successo della STEP, è opportuno chiarire le pertinenti disposizioni legislative relative al funzionamento del CEI. Nel processo di ulteriore miglioramento del funzionamento del CEI, dovrebbe essere presa in considerazione l'istituzione di un organismo indipendente dell'Unione a norma dell'articolo 187 TFUE quale principale soggetto responsabile dell'attuazione del CEI.*

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che la dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di **azioni** nel settore delle tecnologie deep tech e digitali che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa.

Emendamento

(21) Il Fondo europeo per la difesa è il principale programma volto a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia strategica aperta dell'Unione. Lo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché l'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. È pertanto opportuno che la dotazione supplementare sia messa a disposizione per il sostegno di **progetti** nel settore delle tecnologie deep tech e digitali che contribuiscono allo sviluppo di applicazioni nel settore della difesa.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 21 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Onde massimizzare l'impatto del sostegno sotto forma di prestito disponibile a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio [RRF] nel conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere finanziamenti aggiuntivi sotto forma di prestiti, attinti dal sostegno sotto forma di prestito rimasto disponibile a norma del citato regolamento dopo il 1° settembre 2023, al fine di contribuire ai proventi di

tali prestiti in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere tale sostegno sotto forma di prestito fino al 15 dicembre 2023.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche *critiche ed emergenti*.

Emendamento

Il presente regolamento istituisce una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP" o "piattaforma") a sostegno delle tecnologie strategiche *e delle rispettive catene di approvvigionamento nei settori pertinenti, sostenendo così l'attuazione del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito dalla decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}, del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]*.

^{1 bis} Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le

Emendamento

1. Al fine di rafforzare la sovranità *industriale* e la sicurezza dell'Europa,

transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione e promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione, ***promuovere la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni***, promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità e ***agevolare l'accesso ai finanziamenti per i promotori di progetti razionalizzando le procedure e riducendone gli oneri amministrativi***, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie ***critiche*** nei seguenti settori, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene ***del valore***:

Emendamento

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie nei seguenti settori, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene ***di approvvigionamento di cui al paragrafo 4***:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) tecnologie ***deep tech e*** digitali;

Emendamento

i) tecnologie digitali, ***compresi i progetti multinazionali di cui all'articolo 2, punto (2), della decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, che contribuiscono al***

conseguimento dei traguardi e degli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030 istituito da tale decisione;

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) tecnologie *pulite*;

Emendamento

ii) tecnologie *a zero emissioni nette quali definite all'articolo 3, lettera (...) del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]*;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione

iii) biotecnologie;

Emendamento

iii) biotecnologie, *quali definite nell'allegato del presente regolamento, e scienze della vita, compresi i medicinali che figurano nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti*;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a).

Emendamento

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), *in particolare attraverso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in stretta cooperazione con le parti sociali e le*

iniziative di istruzione e formazione già predisposte, comprese le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette istituite a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette];

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) promuovere le innovazioni deep tech, a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a), che hanno il potenziale di offrire soluzioni trasformative, radicate nella scienza, nella tecnologia e nell'ingegneria d'avanguardia, comprese le innovazioni che uniscono i progressi nella sfera della fisica, della biologia e del digitale.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

2. Le tecnologie, **comprese le loro catene di approvvigionamento**, di cui al paragrafo 1, lettera a), sono considerate critiche se soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Entro ... [due mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato per integrare il presente regolamento definendo in che modo le tecnologie, comprese le loro catene di approvvigionamento, di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, possono soddisfare le condizioni del presente paragrafo. L'atto delegato è riesaminato alla luce della relazione di valutazione intermedia di cui all'articolo 8.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3

3. Qualora un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE riguardi uno dei settori tecnologici di cui al paragrafo 1, lettera a), le tecnologie pertinenti sono considerate critiche.

soppresso

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

4. La catena *del valore* per la fabbricazione delle tecnologie *critiche* di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti *essenziali*, ai macchinari *specifici* e alle materie prime critiche *utilizzati primariamente* per la

4. La catena *di approvvigionamento* per la fabbricazione delle tecnologie di cui al paragrafo 1 fa riferimento ai prodotti finali, nonché ai componenti, ai macchinari e alle materie prime critiche *di cui all'allegato II del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]*

produzione di tali prodotti.

che sono indispensabili per la produzione e il funzionamento di tali prodotti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I progetti strategici quali individuati nell'ambito del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], che rispettano i criteri di resilienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento o i criteri di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel processo di selezione dei progetti strategici a zero emissioni nette, e nell'ambito del regolamento (UE) ... [normativa sulle materie prime critiche] sono considerati conformi agli obiettivi della Piattaforma STEP di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Nell'attuazione di programmi e attività tesi al raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente regolamento, la Commissione e gli Stati membri attribuiscono specifica importanza al sostegno delle valli dell'industria a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e dei progetti nei territori inclusi nei piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo 11 del

regolamento (UE) 2021/1056, e nelle regioni meno sviluppate e in transizione, come anche nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'attuazione della piattaforma è *sostenuta, in particolare, mediante:*

Emendamento

1. *Il sostegno finanziario per l'attuazione della piattaforma è fornito dai programmi e dai fondi esistenti dell'Unione. Per rafforzare la capacità di raggiungimento degli obiettivi STEP, è fornito un finanziamento aggiuntivo ai seguenti programmi e fondi dell'Unione:*

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a **7 500 000 000 EUR**. *Tale garanzia è attuata conformemente al regolamento (UE) 2021/523;*

Emendamento

a) una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a **10 500 000 000 di EUR**, *che è attuata conformemente a tale regolamento;*

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) un importo di **500 000 000 di EUR** a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/695. **Tale importo** è eseguito conformemente **al** regolamento (UE) 2021/695;

Emendamento

b) un importo di **1 300 000 000 di EUR** a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE) 2021/695, **che** è eseguito conformemente **a tale** regolamento;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un importo di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE. **Tale importo** è eseguito nell'ambito del Fondo per l'innovazione conformemente alle norme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato [(UE) 2019/856] della Commissione;

Emendamento

c) un importo di 5 000 000 000 **di** EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma, della direttiva 2003/87/CE, **che** è eseguito nell'ambito del Fondo per l'innovazione conformemente alle norme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE e al regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione;

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) un importo di **1 500 000 000 EUR** a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. **Tale importo** è eseguito conformemente **al** regolamento (UE) 2021/697.

Emendamento

d) un importo di **2 500 000 000 di EUR** a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697, **che** è eseguito conformemente **a tale** regolamento.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo

Emendamento

Marchio di sovranità e finanziamento cumulativo *e combinato*

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi *azione* che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che *l'azione* sia *stata valutata* e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

Emendamento

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi *progetto* che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che *il progetto* sia *stato valutato* e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522, **(UE) 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, *o sia stato individuato come progetto strategico quale definito nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], se detto progetto rispetta i criteri di resilienza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento o i criteri di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento nel processo di selezione dei progetti strategici a zero emissioni nette, o quale definito nel regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche]. Tali inviti a presentare proposte sono costantemente aperti.*

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel valutare se un progetto contribuisce a uno degli obiettivi della piattaforma conformemente al paragrafo 1, la Commissione tiene conto del contributo del progetto al rafforzamento e alla strutturazione delle reti locali di operatori industriali e del suo contributo alla creazione di posti di lavoro.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il marchio di sovranità è valido per il periodo di attuazione del progetto, durante il quale l'impresa si impegna a non trasferire il progetto al di fuori dell'Unione. Se un progetto non è stato avviato entro cinque anni dall'assegnazione del marchio, può essere soggetto a riesame al fine di valutarne la compatibilità con le priorità strategiche STEP. Nell'effettuare tale riesame, la Commissione si assicura che tutti i progetti siano conformi al diritto del lavoro, ai diritti sociali e ai diritti dei lavoratori a livello nazionale e dell'Unione, nonché ai contratti collettivi applicabili.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Il marchio di sovranità non è assegnato a progetti gestiti da un soggetto giuridico che abbia sede in un paese terzo non associato al programma dell'Unione in questione o che, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, abbia le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese non associato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Ai progetti gestiti da soggetti giuridici che costituiscono un consorzio è assegnato un marchio di sovranità solo se almeno uno dei soggetti giuridici indipendenti che costituiscono il consorzio è stabilito in uno Stato membro e almeno due altri soggetti giuridici indipendenti che costituiscono il consorzio sono stabiliti in Stati membri o paesi associati diversi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il marchio di sovranità ***può essere*** utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:

2. Il marchio di sovranità è utilizzato come marchio di qualità, in particolare al fine di:

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) beneficiare del sostegno per *l'azione* nell'ambito di un altro fondo o programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale fondo o programma, o

Emendamento

a) beneficiare del sostegno per ***il progetto*** nell'ambito di un altro fondo o programma dell'Unione, conformemente alle norme applicabili a tale fondo o programma, o

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) finanziare *l'azione* mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.

Emendamento

b) finanziare ***il progetto*** mediante un finanziamento cumulativo o combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano ***prioritarie le azioni alle*** quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1.

Emendamento

3. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano ***prioritari i progetti ai*** quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie ***pulite critiche*** che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui ***all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii)***.

Emendamento

4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie ***a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]*** che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma ***per le tecnologie a zero emissioni nette di cui nel regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]***.

Emendamento 58

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento.

Emendamento

5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano ***tempestivamente*** i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Comitato STEP

- 1. La Commissione istituisce un comitato STEP composto da esperti della Commissione per le tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e per i programmi e i fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario.**
- 2. Il comitato STEP ha i compiti seguenti:**
 - a) assegnare e promuovere il marchio di sovranità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e coordinarsi con le autorità di gestione responsabili degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara per aumentare le opportunità di finanziamento tra i programmi per i progetti che hanno ricevuto il marchio di sovranità, senza interferire con le procedure di selezione;**
 - b) assegnare il marchio di sovranità ai progetti finanziati dai fondi della politica di coesione che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma quali stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento;**
 - c) istituire e gestire il portale della sovranità conformemente all'articolo 6;**
 - d) fare da collegamento con altre strutture esistenti, in particolare la piattaforma per l'Europa a zero emissioni nette istituita a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e il comitato per le materie prime critiche istituito a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche], le autorità nazionali competenti designate**

conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, i partner esecutivi e il gruppo consultivo industriale di cui al paragrafo 3 del presente articolo, al fine di coordinare e scambiare informazioni sui fabbisogni finanziari, le strozzature esistenti e le migliori prassi per i progetti dell'Unione;

e) promuovere contatti tra i settori di cui all'articolo 2, facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le imprese comuni.

3. La Commissione istituisce un gruppo consultivo industriale sulle tecnologie strategiche composto da rappresentanti dell'industria dell'Unione per ricevere consulenza e assistenza nell'attuazione della piattaforma nei settori pertinenti.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

soppresso

Monitoraggio dell'attuazione

1. La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma.

2. Il sistema di monitoraggio della Commissione garantisce che i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

3. La Commissione riferisce in merito alle spese finanziate dalla piattaforma. Se del caso, riferisce sui risultati conseguiti in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della piattaforma.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce **agli investitori** informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:

Emendamento

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi della piattaforma nell'ambito dei rispettivi programmi e fondi;

Emendamento

a) informazioni sui programmi e i fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento e bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi della piattaforma nell'ambito dei rispettivi programmi e fondi;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) **contatti con le** autorità nazionali

Emendamento

d) **dati di contatto delle** autorità

competenti designate a norma del paragrafo 4.

nazionali competenti designate a norma del paragrafo 4.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il portale della sovranità comprende un simulatore rapido per fornire ai promotori di progetti, in particolare alle PMI, orientamenti sul programma o sul fondo dell'Unione per il quale il loro progetto specifico può essere ammissibile. Il simulatore non richiede ai promotori di progetti di fornire informazioni commerciali riservate e i suoi risultati non sono giuridicamente vincolanti per le autorità responsabili della concessione del finanziamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Per i progetti relativi alla sicurezza e alla difesa, le informazioni sono visualizzate solo caso per caso, se ritenuto necessario dal promotore di progetti o dalla Commissione, tenendo conto della riservatezza e della sicurezza delle informazioni nelle questioni relative alla difesa.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Relazione annuale

Emendamento

Monitoraggio e rendicontazione annuale

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione **presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione** della piattaforma.

Emendamento

1. La Commissione **monitora** l'attuazione della piattaforma **e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma.**

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione definisce il sistema di monitoraggio affinché i dati necessari per monitorare l'attuazione delle attività svolte nell'ambito della piattaforma e i risultati di tali attività siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tale scopo ai beneficiari dei finanziamenti sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione della

piattaforma. La relazione annuale è resa disponibile al pubblico.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi.

Emendamento

2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi, ***nonché informazioni qualitative e quantitative sul contributo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti per ciascuno Stato membro.***

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) la spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi;

Emendamento

a) la spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi ***e fondi;***

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una valutazione d'impatto che determini il modo in cui i progetti accumulati nell'ambito della STEP contribuiscono agli obiettivi strategici dell'Unione per garantire la competitività a lungo termine;

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) un'analisi della distribuzione geografica e tecnologica dei progetti che hanno ottenuto il marchio di sovranità.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della piattaforma.

1. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ***intermedia*** sull'attuazione della piattaforma, ***sulle dipendenze dell'Unione e sui settori di importanza strategica per la sua sovranità, allo scopo di supportare il processo decisionale sul quadro finanziario pluriennale post-2027 in maniera tempestiva.***

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione di valutazione esamina in particolare in quale misura ***gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza*** nell'uso delle risorse e ***il*** valore aggiunto europeo. ***Essa valuta inoltre*** se tutti gli obiettivi e ***tutte le azioni*** siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento.

2. La relazione di valutazione ***intermedia*** esamina in particolare in quale misura ***la STEP ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi, all'efficienza*** nell'uso delle risorse e ***al*** valore aggiunto europeo ***della piattaforma. Fornisce inoltre una panoramica delle regioni per le quali i programmi sono stati modificati, comprese informazioni sugli aspetti rilevanti del principio di partenariato,*** se tutti gli obiettivi e ***tutti i***

progetti siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento, *e valuta la fattibilità di combinare tutti i siti web disponibili al pubblico esistenti gestiti dalla Commissione e di fornire informazioni sui programmi e sui fondi dell'Unione in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta in un portale unico, al fine di avvicinare le opportunità di finanziamento dell'Unione ai potenziali beneficiari e migliorare la trasparenza nei confronti dei cittadini dell'Unione.*

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

Emendamento

3. Ove opportuno, la relazione **di valutazione intermedia** è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento **o da una proposta legislativa relativa a un Fondo per la sovranità europea a pieno titolo, con l'obiettivo di contribuire a definire e rafforzare una politica industriale europea e di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, e che garantisca il corretto funzionamento del mercato unico, evitando nel contempo distorsioni del mercato e creando condizioni di parità nell'Unione e nei paesi terzi. Qualora decida di non presentare una proposta legislativa relativa a un Fondo per la sovranità europea, la Commissione motiva la sua decisione nella sua relazione di valutazione intermedia.**

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *Al termine dell'attuazione dei programmi e dei fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione finale sull'attuazione della piattaforma. La relazione di valutazione finale è accompagnata da una valutazione approfondita degli impatti territoriali differenziati e degli effetti sulla coesione derivati dall'attuazione della piattaforma.*

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 6

Testo della Commissione

"In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP **di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii)**, del regolamento .../...⁶³ [regolamento STEP]. **Tale dotazione finanziaria è messa a disposizione per sostenere gli investimenti solo negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.**"

Emendamento

"In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP **per le tecnologie a zero emissioni nette quali definite all'[articolo 3, lettera a)]**, del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], mettendo a disposizione tale dotazione finanziaria per sostenere **progetti strategici quali definiti all'[articolo 2, lettera e)]**, del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette], a condizione che rispettino i criteri di **resilienza o di competitività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o b)**, del regolamento (UE) .../... [normativa sull'industria a zero emissioni nette]. **Fino**

al 31 dicembre 2025 la dotazione finanziaria è messa a disposizione in parti uguali per sostenere gli investimenti:

a) negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017; e

b) in tutti gli Stati membri.

A decorrere dal 1° gennaio 2026 i fondi inutilizzati della dotazione finanziaria sono messi a disposizione per sostenere tali investimenti in tutti gli Stati membri.

^{62 bis} Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L ... del, pag. ...).

⁶³ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 2 Direttiva 2021/1058/CE

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b – punto ix

Testo della Commissione

ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, lettera a), punto ii**), del regolamento .../... [regolamento STEP];";

Emendamento

ix) sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP];";

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/1058

Articolo 3 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

(3) all'articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, **primo comma**, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR **a tale priorità** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal

Emendamento

(3) all'articolo 3 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

1 bis. "Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico **e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR.**

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR **alle priorità di cui al primo comma** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, l'importo versato a titolo di prefinanziamento eccezionale è liquidato non oltre il periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 90, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/1060, eventuali interessi generati dal

prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi *massimi* di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP *sono* aumentati al 100 %.".

prefinanziamento eccezionale sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo del FESR e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento eccezionale non può essere sospeso.

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento da prendere in considerazione ai fini del calcolo degli importi da disimpegnare comprende il prefinanziamento eccezionale versato.

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP *di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere* aumentati *fino* al 100 %.".

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 4

Regolamento (UE) n. 2021/1058

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo

Emendamento

e) se contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo

2015-2017.

La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.";

2015-2017, *con particolare attenzione alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione.*

La lettera e) si applica ai programmi Interreg la cui copertura geografica all'interno dell'Unione comprenda esclusivamente le categorie di regioni di cui a tale lettera.";

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 6 Regolamento (UE) n. 2021/1058

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

(6) nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento [regolamento STEP].";	RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie <i>deep tech e</i> digitali RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie <i>pulite</i> RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie [Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)";
--	---	--	---

Emendamento

(6) nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 1 è aggiunta la riga seguente:

	vi) "vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]	<p>RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)</p> <p>RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali</p> <p>RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie <i>a zero emissioni nette</i></p> <p>RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie</p> <p>[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]</p>	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv)";
--	---	--	---

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 7

Regolamento (UE) n. 2021/1058

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

(7) nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	ix) "vi) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]	<p>RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1</p> <p>RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie <i>deep tech e</i> digitali</p> <p>RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a</p>	RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1";
--	---	---	---

		<p>investimenti produttivi in tecnologie <i>pulite</i></p> <p>RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie</p> <p>[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]</p>	
--	--	---	--

Emendamento

(7) nell'allegato I, tabella 1, all'obiettivo strategico 2 è aggiunta la riga seguente:

	<p>ix) Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento [regolamento STEP]</p>	<p>RCO elencati per gli obiettivi specifici i), iii), iv) e vi) legati all'obiettivo strategico 1</p> <p>RCO 125 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie digitali</p> <p>RCO 126 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie <i>a zero emissioni nette</i></p> <p>RCO 127 - Imprese: imprese sostenute legate principalmente a investimenti produttivi in biotecnologie</p> <p>[Questi indicatori devono figurare come sottoinsiemi di RCO 01-RCO 04]</p>	<p>RCR elencati per gli obiettivi specifici i), iii) e iv) legati all'obiettivo strategico 1";</p>
--	---	--	--

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2021/1056

Articolo 2

Testo della Commissione

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, lettera a), punto ii)**, del regolamento .../... [regolamento STEP].";

Emendamento

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP].";

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2021/1056

Articolo 8 – paragrafo 2 – nuovo comma

Testo della Commissione

"Il JTF **può** anche **sostenere** gli investimenti produttivi in imprese **diverse dalle PMI**, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁶⁵ [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta **se tale revisione è legata**

Emendamento

"Il JTF **sostiene** anche gli investimenti produttivi **nelle imprese, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione**, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁶⁵ [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. **Gli apprendistati e i posti di lavoro, l'istruzione o la formazione per nuove competenze sono presi in considerazione**

esclusivamente all'analisi del divario.";

nella decisione di aggiudicazione. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta.";

⁶⁵ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁶⁵ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/1056

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi *massimi* di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP *sono* aumentati al 100 %."

Emendamento

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP *di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere* aumentati *fino* al 100 %."

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 12 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Articolo 12 bis

Testo della Commissione

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../...⁶⁶ [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali

Emendamento

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../...⁶⁶ [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali

priorità. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

priorità. *Questo prefinanziamento eccezionale costituisce un vantaggio anche per le attività che contribuiscono allo sviluppo dei programmi di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, alla formazione dei giovani e all'acquisizione, miglioramento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori nelle tecnologie a zero emissioni nette.* Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

⁶⁶ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁶⁶ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 12 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Articolo 12 bis – comma 6

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi *massimi* di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP *sono* aumentati al 100 %."

Emendamento

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP *di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere* aumentati *fino* al 100 %."

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 4

Regolamento (UE) n. 2021/1057

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

(4) nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie <i>deep tech e digitali e delle biotecnologie</i> .	0%	0%
145 ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie <i>pulite</i> .	100%	40%
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie <i>pulite</i> .	100%	40%
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie <i>pulite</i> .	100%	40%
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.	0%	0%
191	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie.	0%	0%
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie <i>deep tech e digitali</i> .	0%	0%
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie <i>deep tech e digitali</i> .	0%	0%

Emendamento

(4) nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali. <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0%	0%
145 ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie a zero emissioni nette. <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	100%	40%
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie a zero emissioni nette <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	100%	40%
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie a zero emissioni nette <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	100%	40%
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie. <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0%	0%
191	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie <i>(che</i>	0%	0%

	<i>contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>		
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0%	0%
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.	0%	0%

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 5

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Allegato I – tabella 6

Testo della Commissione

(5) nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie <i>deep tech e</i> digitali, delle tecnologie <i>pulite e delle biotecnologie</i>	0%	0%
----	--	----	----

Emendamento

(5) nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie digitali, delle tecnologie <i>a zero emissioni nette (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0%	0%
----	--	----	----

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 bis

Regolamento (UE) n. 2013/1303

Allegato 2 – punto 29

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) all'articolo 2, è inserito il seguente punto 29;

"(29) "periodo contabile" : ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio **2024** al 1° giugno **2025**;

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 ter

Regolamento (UE) n. 2013/1303

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) all'articolo 24, è inserito il seguente paragrafo 1 bis (nuovo):

"1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nel periodo contabile finale per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione. In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2,

e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per l'esercizio contabile finale in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.";

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 quater

Regolamento (UE) n. 2013/1303

Articolo 65 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quater) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2024. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2024.";

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Regolamento (UE) n. 2013/1303

Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(1) *all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:*

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

"6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano *l'1 %* delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2013/1303

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) *l'articolo 135 è così modificato:*

a) *è inserito il paragrafo 6 seguente:*

Emendamento

a) *è inserito il paragrafo 6 seguente:*

‘6. In deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 31 luglio 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 luglio 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano *il 10 %* delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

b) *è aggiunto il seguente paragrafo 6*

bis:

"6 bis. Per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, in deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 30 giugno 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 dicembre 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale.

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano il 15 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2013/1303

Articolo 138 – comma 2

Testo della Commissione

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026."

Emendamento

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere **la relazione di attuazione finale del programma operativo conformemente all'articolo 141** e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026."

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 2 bis

Regolamento (UE) n. 2013/1303
Articolo 141 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

**2 bis) all'articolo 141, il paragrafo 1 è
sostituito dal seguente:**

**"1. Oltre ai documenti di cui
all'articolo 138, per il periodo contabile
dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 gli
Stati membri presentano la relazione di
attuazione finale del programma
operativo o l'ultima relazione di
attuazione annuale del programma
operativo sostenuto dal FEAMP.**

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a **33 652 310 073** EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

Emendamento

La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a **36 652 310 073** EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).";

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera a bis

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

**a bis) al paragrafo 1, è inserito il quarto
comma seguente:**

"Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'Unione può inoltre essere fornito dagli Stati membri in contanti al comparto di InvestEU per sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP] utilizzando i proventi dei prestiti concessi agli Stati membri a norma dell'articolo 33 bis del regolamento 2021/241 [regolamento RRF]".

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

"Un importo di **18** 827 310 073 EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. ***"***

Emendamento

Un importo di **21** 827 310 073 EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 4 bis

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis) all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il comma seguente:

"L'importo supplementare fornito da uno Stato membro sotto forma di contanti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, è destinato a progetti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP].

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 4 ter

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) qualsiasi contributo in contanti al comparto dello Stato membro effettuato con i proventi dei prestiti derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza ai sensi dell'articolo 33 bis del regolamento (UE) 2021/241 [regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza].";

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 5 bis

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto viii

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), è aggiunto il punto viii) seguente:

"viii) monitorando l'attuazione e la coerenza con i piani nazionali per la ripresa e la resilienza dei progetti STEP finanziati con i proventi dei prestiti derivanti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;"

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(6) l'articolo 13 è **sostituito dal seguente**:

‘4. **Almeno** il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta **almeno a 25 239 232 554 EUR**, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari almeno a 6 309 808 138 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.”;

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera b (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia.

Emendamento

(6) L'articolo 13 è **così modificato**:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

‘4. Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a **27 489 232 554 EUR**, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari almeno a **6 309 808 138 EUR**. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.”;

Emendamento

6 ter) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia. **Qualora la Commissione determini che le banche o gli istituti nazionali di promozione non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'UE, l'importo in eccesso può essere concesso in via eccezionale al gruppo BEI.**”;

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera c (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Se del caso, la Commissione giustifica ogni propria decisione ai sensi del paragrafo 5 con cui concede al Gruppo BEI di più del 75 % della garanzia dell'Unione nella relazione annuale al Parlamento europeo di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [regolamento STEP]. La Commissione europea informa anche di eventuali azioni volte ad aumentare la capacità di assorbimento degli altri partner esecutivi.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera d (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

d) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro due anni dall'approvazione dell'operazione di finanziamento o di investimento pertinente da parte del partner esecutivo. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario

finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6 – lettera e (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

e) è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

"6 bis. Il Gruppo BEI mira a preservare un equilibrio geografico, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri."

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 9

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 25 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).";

j) fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari *e ad altri portatori di interessi pertinenti* che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), *anche per quanto riguarda la valutazione delle attività immateriali.*

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 12

Regolamento (UE) n. 2021/523

Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

e) fino a un massimo di 7 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).”;

Emendamento

e) fino a un massimo di **10 500 000 000** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 13

Regolamento (UE) n. 2021/523

Allegato II – punto 16

Testo della Commissione

(16) **espansione, diffusione e** fabbricazione **su larga scala** delle tecnologie **critiche** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.../... [regolamento STEP], e rispettive catene **del valore** di cui all'articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento.”;

Emendamento

(16) **sviluppo o** fabbricazione delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], e rispettive catene **di approvvigionamento** di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 14

Regolamento (UE) n. 2021/523

Allegato III – punto 9 – punto 7 bis.1

Testo della Commissione

7 bis.1 Investimenti mobilitati per area tecnologica: i) **tecnologie deep tech e** digitali, ii) tecnologie **pulite** e iii) biotecnologie.". biotecnologie;

Emendamento

7 bis.1 **7 bis.1** Investimenti mobilitati per area tecnologica: **i) tecnologie** digitali **e** ii) tecnologie **a zero emissioni nette** e iii) biotecnologie.".

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 14

Regolamento (UE) n. 2021/523

Allegato III – punto 9 – 7 bis.2

Testo della Commissione

7 bis.2 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per area tecnologica: i) tecnologie deep tech e digitali, ii) tecnologie pulite e iii) biotecnologie."

Emendamento

7 bis.2 Numero di imprese beneficiarie di sostegno per area tecnologica: i) **tecnologie digitali e** ii) tecnologie **a zero emissioni nette** e iii) biotecnologie."

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 7 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) all'articolo 7, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

'10. Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'Unione e nei fondi dell'Unione, le azioni nel quadro del presente programma contribuiscono con almeno il 35 % della relativa spesa agli obiettivi climatici, ove rilevanti. L'integrazione delle questioni climatiche si riflette adeguatamente nei contenuti della R&I. Per l'attuazione di tale obiettivo, la Commissione può avvalersi del principio di "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 per garantire che le spese per il clima non influiscano negativamente su altri obiettivi ambientali e che gli investimenti in altri obiettivi ambientali siano in linea con gli obiettivi climatici. Il ricorso a tale principio è limitato agli inviti a presentare proposte per progetti che si riferiscono direttamente agli obiettivi ambientali, come definiti all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che mirano a finanziare attività prossime alla diffusione sul mercato. Il ricorso al principio è accompagnato da orientamenti

dettagliati da parte della Commissione sul modo in cui la conformità al principio debba essere valutata nel contesto dell'invito specifico in cui il principio è utilizzato.";

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere b e c

Testo della Commissione

b) autonomia;

c) capacità di assumere rischi;

Emendamento

(-1) all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) autonomia, in particolare per l'attuazione del sostegno sotto forma di capitale proprio al fine di assicurare calendari di investimento conformi al mercato, nonché l'assunzione del rischio di cui alla lettera c);

c) capacità di assumere **maggiori** rischi **rispetto agli standard di mercato, in particolare fornendo investimenti pazienti a innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario;"**

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 86 623 000 000 EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a 9 453 000 000 EUR a prezzi

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a **87 423 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a **10 453 000 000** EUR a prezzi

correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).";

correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).".

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

b) al paragrafo 2, *le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

b) 46 628 000 000 EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" nel periodo 2021-2027, di cui:

i) 6 775 000 000 EUR per il polo tematico "Salute";

ii) 1 350 000 000 EUR per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva";

iii) 1 276 000 000 EUR per il polo tematico "Sicurezza civile per la società";

iv) 13 229 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";

v) 13 229 000 000 EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";

vi) 8 799 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente";

vii) 1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC;

c) 13 237 000 000 EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:

i) 10 052 000 000 EUR per il CEI;

ii) 459 000 000 EUR per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

Emendamento

b) al paragrafo 2, **la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

"c) 13 237 000 000 EUR per il pilastro III "Europa innovativa" nel periodo 2021-2027, di cui:

i) 10 052 000 000 EUR per il CEI;

ii) 459 000 000 EUR per *gli ecosistemi europei dell'innovazione;*

iii) 2 726 000 000 EUR per *l'EIT;*";

iii) 2 726 000 000 EUR per l'EIT;";

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(3) *all'articolo 48, primo comma, è aggiunta la lettera d) seguente:*

Emendamento

(3) *l'articolo 48 è così modificato:*

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, ***che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.***

Emendamento

3bis) al paragrafo 1, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, ***intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirimpenti considerate non idonee al finanziamento bancario.***";

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera b (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostegno sotto forma di solo

Emendamento

3ter) al paragrafo 1, secondo comma, è aggiunta la lettera d):

d) sostegno sotto forma di solo

capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie critiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], finanziato a norma dell'articolo 3, lettera b), di tale regolamento.";

capitale proprio necessario per l'espansione delle PMI considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le start-up, e le piccole imprese a media capitalizzazione considerate non idonee al finanziamento bancario, comprese le entità che hanno già beneficiato di sostegno in linea con le lettere da a) a c), intente a realizzare innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP], finanziato a norma dell'articolo 3, lettera b), di tale regolamento.";

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera c (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c) è aggiunto il comma seguente:

"Quando fornisce sostegno sotto forma di capitale proprio, il CEI si impegna ad attrarre altri investitori. Tuttavia, al fine di sostenere in maniera efficace le innovazioni considerate non idonee al finanziamento bancario, il sostegno sotto forma di capitale proprio può essere fornito senza attrarre altri investitori, in particolare, ma non in via esclusiva, a innovazioni pionieristiche e dirompenti considerate non idonee al finanziamento bancario nell'ambito delle tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento .../... [regolamento STEP]."

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera d (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Un'unica*** decisione di aggiudicazione copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo ***dell'Unione*** previste ***nell'ambito*** del finanziamento misto del CEI.

Emendamento

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3. Un'unica decisione di aggiudicazione, ***che si basa sul risultato del processo di valutazione di cui al paragrafo 4 e in conformità del paragrafo 8***, copre e mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo ***dell'Unione*** previste ***nell'ambito*** del finanziamento misto del CEI. ***L'unica decisione di aggiudicazione porta a un unico contratto che copre tutte le forme di contributo dell'Unione previste dalla decisione.***”;

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera e (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno ***dell'Acceleratore***, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere ***l'innovazione*** sul mercato.

Emendamento

e) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti ***di cui al paragrafo 4*** propongono un corrispondente sostegno ***dell'Acceleratore***, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere ***l'innovazione*** sul mercato. ***Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il***

comitato di programma è informato sui motivi di tale rifiuto.";

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 3 – lettera f (nuova)

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 48 – paragrafo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno *dell'Acceleratore* corrispondenti.

Emendamento

f) al paragrafo 11, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il contratto relativo all'azione selezionata, *che comprende un unico contratto in conformità del paragrafo 3,* stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili e il prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno *dell'Acceleratore* corrispondenti. ";

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9 453 000 000 EUR a prezzi correnti.";

Emendamento

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a **10 453 000 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) 3 151 000 000 EUR per le azioni di ricerca;

Emendamento

a) **3 484 000 000** EUR per le azioni di ricerca;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) 6 302 000 000 EUR per le azioni di sviluppo.

Emendamento

b) **6 969 000 000** EUR per le azioni di sviluppo.

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

c) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

"Un importo di 1 5 000 000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...⁷⁰ [regolamento STEP]."

Emendamento

b) è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

Un importo di **2 500 000** EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...11 [regolamento STEP].

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 19 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione

(1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

‘3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... ⁷¹ [regolamento STEP]. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.”;

Emendamento

(1) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

3. "3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi TEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... ⁷¹ [regolamento STEP]. Tale costo non supera il 6 % della dotazione finanziaria totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.”; ***Tale limitazione non si applica ai contributi in contanti versati a norma dell'articolo 33 bis.***”;

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 19 – punto 2 bis

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 1 – paragrafo 33 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis) è aggiunto un nuovo capo:

"CAPO VII bis

***USO ECCEZIONALE DEI PRESTITI
DERIVANTI DAL DISPOSITIVO PER
LA RIPRESA E LA RESILIENZA NON
RICHIESTI DAGLI STATI MEMBRI***

Articolo 33 bis

1. La differenza tra l'importo massimo disponibile per il sostegno ai prestiti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e l'importo totale

richiesto dagli Stati membri entro il 1° settembre 2023 è messa a disposizione di tutti gli Stati membri per la realizzazione di investimenti che contribuiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] attraverso il comparto degli Stati membri di InvestEU. L'assegnazione massima per ciascuno Stato membro è effettuata in base al criterio di assegnazione definito all'articolo 11 del presente regolamento.

2. Fino al 31 dicembre 2023, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione concede allo Stato membro interessato un prestito ai fini di cui al paragrafo 1.

3. Uno Stato membro può richiedere il sostegno di un prestito fino al 15 dicembre 2023 per i fini di cui al paragrafo 1.

4. Lo Stato membro interessato utilizza i proventi del prestito per apportare un contributo in contanti al proprio comparto nazionale di InvestEU a sostegno degli obiettivi del programma STEP, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523 [regolamento InvestEU].";

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 19 bis

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 4 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19 bis

*Modifiche del regolamento (UE)
2021/1755 [BAR]*

Il regolamento (UE) 2021/1755 è così modificato:

l'articolo 4 bis è così modificato:

Articolo 4 bis

Trasferimento al dispositivo per la ripresa

e la resilienza, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta

1. Entro il 1° marzo 2023 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio della totalità o di parte degli importi della dotazione provvisoria stabilita nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.*

2. Entro il 30 settembre 2024 gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di trasferimento al Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, o al Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio o al Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, di tutti o parte degli importi della loro dotazione provvisoria stabiliti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, al fine di sostenere le operazioni che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP]. Se la richiesta di trasferimento è approvata, la Commissione modifica l'atto di esecuzione per tenere conto degli importi adeguati in seguito ai trasferimenti.

3. Se il trasferimento ai sensi del paragrafo 1 o 2 incide sulle rate già versate o da versare a titolo di

prefinanziamento, la Commissione modifica di conseguenza l'atto di esecuzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, per lo Stato membro interessato. Se del caso, la Commissione recupera, conformemente al regolamento finanziario, la totalità o una parte delle rate 2021 e 2022 versate a tale Stato membro a titolo di prefinanziamento. In tal caso gli importi recuperati sono trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza a esclusivo beneficio dello Stato membro interessato.

4. Se uno Stato membro sceglie di trasferire la totalità o una parte della propria dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza conformemente al presente articolo, gli importi da spendere ai fini di cui all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, sono ridotti in modo proporzionale.

5. Se uno Stato membro decide di trasferire tutta la sua dotazione provvisoria al dispositivo per la ripresa e la resilienza, ***al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta conformemente ai paragrafi 1 o 2***, l'articolo 10, paragrafo 1, non si applica.

6. L'articolo 10, paragrafo 2, non si applica agli importi trasferiti al dispositivo per la ripresa e la resilienza, ***al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus o al Fondo per una transizione giusta conformemente ai paragrafi 1 o 2.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento Allegato

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato

Definizione di biotecnologie

(Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Biotecnologie^{1bis} :

Applicazioni della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, nonché a loro parti, prodotti e modelli, al fine di modificare materiali viventi e non viventi per produrre conoscenza, beni e servizi.

La definizione statistica di biotecnologia a elenco redatta dall'OCSE contiene:

DNA/RNA: genomica, farmacogenomica, sonde geniche, ingegneria genetica, sequenziamento/sintesi/amplificazione del DNA/RNA, profilo di espressione genica e utilizzo della tecnologia antisense, sintesi del DNA su larga scala, gene - and genome - editing, gene-drive.

Proteine e altre molecole: sequenziamento/sintesi/ingegnerizzazione di proteine e peptidi (inclusi gli ormoni a grande molecola); nuovi metodi di somministrazione per farmaci a grande molecola; proteomica, isolamento e purificazione delle proteine, segnalazione, identificazione dei recettori cellulari.

Ingegneria e coltura cellulare e tissutale: colture cellulari/tissutali, ingegneria dei tessuti (incluse le impalcature tissutali e l'ingegneria biomedica), fusione cellulare, vaccini/immunostimolanti, manipolazione embrionale, tecnologie di selezione assistita da marcatori, ingegneria metabolica.

Tecniche biotecnologiche di processo: fermentazione per mezzo di bioreattori, bioraffinazione, biotrasformazione, biolisciviazione, biopulping, biobleaching, biodesolfurazione, biobonifica, biorilevamento, biofiltrazione e fitobonifica, acquacoltura molecolare.

- ***Vettori genici e a RNA: terapia genica, vettori virali.***
- ***Bioinformatica: costruzione di database sul genoma, sequenze di proteine; modellizzazione informatica di processi biologici complessi, compresa la biologia dei sistemi.***
- ***Nanobiotechnologia: applicazione degli strumenti e dei processi di nano/microfabbricazione alla costruzione di dispositivi per lo studio dei biosistemi e applicazioni nella somministrazione di farmaci, diagnostica, ecc.***

^{11bis} OCSE (2018). "Revised proposal for the revision of the statistical definitions of biotechnology and nanotechnology" (Proposta riveduta di revisione delle definizioni statistiche di biotecnologie e nanotecnologie), pag. 8, riquadro 1, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, N. 2018/01, Parigi. <https://doi.org/10.1787/085e0151-en>

3.10.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Relatrice per parere (*): Eva Maria Poptcheva

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per i bilanci e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1 **Proposta di regolamento** **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale

Emendamento

(2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale

frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e REPowerEU⁴⁴. Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e ***il dispositivo per la ripresa e la resilienza, modificato da REPowerEU⁴⁴***. Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico, ***facilitare l'accesso ai finanziamenti*** e ridurre le proprie dipendenze strategiche. ***STEP costituisce un primo passo verso queste soluzioni strutturali, ma sottolinea la necessità di un Fondo per la sovranità europea a pieno titolo, dotato di un bilancio considerevole, e ricorda il ruolo cruciale delle risorse proprie nel fornire le risorse necessarie per rafforzare la resilienza dell'industria europea in un contesto di intensa concorrenza globale per le tecnologie critiche.***

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di

Emendamento

(3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti, ***mantenendo al contempo condizioni di parità nel mercato unico.***

Emendamento

(6) L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di

investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici **(inclusi investimenti non idonei al finanziamento bancario)** volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) In considerazione della portata, della velocità richiesta e della profondità della transizione verso un'economia a zero emissioni nette, è evidente che è necessario un aumento degli investimenti pubblici e privati. La piattaforma STEP contribuirà ad avviare investimenti pubblici e privati nelle tecnologie strategiche e deve essere concepita in modo da attirare ulteriori investimenti pubblici e privati attraverso tutti gli strumenti disponibili.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) La proposta relativa a una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa rappresenta una buona opportunità per utilizzare e aumentare efficacemente i tassi di assorbimento dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti. Potrebbe diventare un esempio

*di architettura di finanziamento unificata,
in alternativa all'accavallamento di
programmi creati per ogni nuova sfida.*

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La STEP dovrebbe individuare le risorse da attuare nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, di InvestEU, di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa e del Fondo per l'innovazione. Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare di **10** miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione⁴⁶ e **3** miliardi di EUR per portare a **7,5** miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento InvestEU⁴⁷, tenendo conto del pertinente tasso di copertura. Un importo pari a **0,5** miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa⁴⁸, che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e **1,5** miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo europeo per la difesa⁴⁹.

⁴⁶ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Emendamento

(7) La STEP dovrebbe individuare le risorse da attuare nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'Unione esistenti, di InvestEU, di Orizzonte Europa, del Fondo europeo per la difesa e del Fondo per l'innovazione. Dovrebbe inoltre essere previsto un finanziamento supplementare di **13** miliardi di EUR. Di questi, 5 miliardi di EUR dovrebbero essere utilizzati per aumentare la dotazione del Fondo per l'innovazione⁴⁶ e **4,2** miliardi di EUR per portare a **10,5** miliardi di EUR l'importo totale della garanzia dell'UE disponibile per il comparto dell'Unione nell'ambito del regolamento InvestEU⁴⁷, tenendo conto del pertinente tasso di copertura. Un importo pari a **1,3** miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per aumentare la dotazione finanziaria nell'ambito del regolamento Orizzonte Europa⁴⁸, che dovrebbe essere modificato di conseguenza, e **2,5** miliardi di EUR dovrebbero essere messi a disposizione del Fondo europeo per la difesa⁴⁹.

⁴⁶ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁴⁷ Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

⁴⁸ Regolamento (UE) 2021/695 che istituisce Orizzonte Europa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

⁴⁹ Regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149).

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰, del Fondo europeo per la difesa⁵¹ o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

Emendamento

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰, del Fondo europeo per la difesa⁵¹ o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. ***La Commissione dovrebbe garantire che eventuali future modifiche dei suddetti regolamenti per quanto riguarda i requisiti minimi di qualità previsti da ciascun invito a presentare proposte mirino a preservarne l'allineamento.*** I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. ***Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a tenere conto del marchio di sovranità nel momento in cui concedono un sostegno nazionale ai progetti.***

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Alla luce degli obiettivi dell'Unione di riduzione dei rischi e di sicurezza economica, la Commissione, al momento di assegnare un marchio di sovranità, dovrebbe tenere conto dei possibili rischi connessi ai legami tra l'azione e i soggetti di paesi terzi, quali il furto di proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologie critiche e le interferenze geopolitiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile alle imprese e ai promotori di progetti alla ricerca di fondi ***per investimenti STEP***. ***Tale sito dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE.*** Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta, quali Orizzonte Europa, il

(10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile alle imprese e ai promotori di progetti alla ricerca di fondi ***nell'ambito dei programmi di finanziamento dell'UE. Il portale della sovranità dovrebbe avvicinare le opportunità di finanziamento dell'UE ai cittadini e alle imprese. A tal fine, il portale dovrebbe diventare una piattaforma online unica e comune, in cui tutte le opportunità di finanziamento***

programma Europa digitale, il programma UE per la salute e il Fondo per l'innovazione, come pure su altri strumenti, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale.

dell'UE disponibili siano visualizzate in modo completo, accessibile e facilmente consultabile. Esso mira a risolvere un fallimento del mercato esistente, ossia un problema di asimmetria informativa che ostacola l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi dell'UE. Tale portale dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta, compresi, ma non solo, Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma UE per la salute, il Fondo europeo per la difesa e il Fondo per l'innovazione, come pure su altri strumenti a gestione condivisa o indiretta, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe altresì includere uno strumento di autovalutazione e informazioni su eventuali bandi aperti come mezzo per facilitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE. Sul portale della sovranità figura un elenco degli strumenti che hanno ottenuto fondi nell'ambito di qualsiasi programma di finanziamento dell'UE. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale. La Commissione dovrebbe provvedere affinché i portali già esistenti (come il portale InvestEU) cessino di esistere una volta integrati nel portale della sovranità comune.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) *La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione degli obiettivi della piattaforma per seguire i progressi*

verso il conseguimento degli obiettivi politici dell'Unione. Il monitoraggio dovrebbe essere condotto in modo tale da essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma per evitare un eccesso di regolamentazione e oneri amministrativi, in particolare per i beneficiari dei finanziamenti. Al fine di assicurare la rendicontabilità nei confronti dei cittadini dell'Unione, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi, alla spesa complessiva della STEP finanziata a titolo dei rispettivi programmi e fondi e alla performance della STEP sulla base degli indicatori di prestazione di cui ai rispettivi programmi. Inoltre, dovrebbero essere fornite informazioni sul contributo qualitativo e quantitativo della piattaforma ai progetti transfrontalieri e ai progetti realizzati da ciascuno Stato membro.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di **nuovi** interventi **quale passo avanti verso la realizzazione** di un Fondo per la sovranità europea. La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di **un aumento del sostegno destinato** ai settori strategici.

Emendamento

(11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un importante elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di **ulteriori** interventi, **inclusa l'istituzione** di un Fondo per la sovranità europea **a pieno titolo**. La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di **tale Fondo e illustrerà le misure necessarie** ai **fini dell'introduzione di un tale fondo** nei settori strategici.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La direttiva 2003/87/CE⁵⁴ dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 13

Emendamento

(12) La direttiva 2003/87/CE⁵⁴ dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche. In linea con gli obiettivi di garantire la coesione ***sociale, geografica ed economica*** e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060⁵⁵ e al regolamento (UE) 2021/1058⁵⁶. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. **Ciò consentirebbe** di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del

(13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060⁵⁵ e al regolamento (UE) 2021/1058⁵⁶. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che possano coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. **Tuttavia, nonostante l'esistenza di tale possibilità, è della massima importanza che le PMI non siano escluse dai finanziamenti del programma e che una parte significativa e proporzionata di essi sia comunque loro destinata.** Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione, **e a garantire che le PMI abbiano ancora un accesso effettivo al programma. Tali modifiche consentirebbero** di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici critici individuati. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP. Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 6 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti per perseguire meglio gli obiettivi della STEP.

Emendamento

(19) InvestEU è il programma faro dell'UE volto a stimolare gli investimenti, in particolare a favore della transizione verde e digitale, fornendo finanziamenti guidati dalla domanda, anche attraverso meccanismi di finanziamento misto, e assistenza tecnica. Tale approccio contribuisce ad attrarre ulteriori capitali pubblici e privati. Data l'elevata domanda di mercato della garanzia InvestEU, il comparto dell'Unione di InvestEU dovrebbe essere rafforzato per rispondere agli obiettivi della STEP. Ciò rafforzerà, tra l'altro, la possibilità già offerta da InvestEU di investire in progetti che fanno parte di un IPCEI, nei settori tecnologici critici individuati. Inoltre gli Stati membri sono invitati a contribuire al comparto degli Stati membri di InvestEU onde sostenere prodotti finanziari in linea con gli obiettivi STEP, fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato. Gli Stati membri dovrebbero poter includere, quale misura nei loro piani per la ripresa e la resilienza, un contributo in contanti per il comparto degli Stati membri di InvestEU a sostegno degli obiettivi della STEP, ***incluse misure volte a convogliare tutte le risorse necessarie verso progetti critici non idonei al finanziamento bancario e transfrontalieri, poiché i primi offrono potenzialmente una ricompensa più elevata e aprirebbero la strada alla futura leadership dell'UE in tali settori, mentre i secondi contribuirebbero alla coesione dell'Unione.*** Tale contributo supplementare a sostegno degli obiettivi della STEP potrebbe arrivare fino al 10 % della dotazione finanziaria totale dei loro piani per la ripresa e la resilienza destinata

al comparto degli Stati membri di InvestEU. È inoltre opportuno introdurre una maggiore flessibilità e chiarimenti *per quanto riguarda i progetti critici transfrontalieri* per perseguire meglio gli obiettivi della STEP.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) *La Commissione e tutte le autorità responsabili dei programmi che rientrano nell'ambito di applicazione della STEP dovrebbero in ogni caso essere incoraggiate a garantire la coerenza, la complementarità e le sinergie tra le fonti di finanziamento e gli obiettivi STEP.*

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a **7 500 000 000** EUR. Tale garanzia è attuata conformemente al regolamento (UE) 2021/523;

a) una garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/523, di importo indicativo pari a **10 500 000 000** EUR. Tale garanzia è attuata conformemente al regolamento (UE) 2021/523;

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) un importo di **500 000 000** EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE)

b) un importo di **1 300 000 000** EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), punto i), del regolamento (UE)

2021/695. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/695;

2021/695. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/695;

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) un importo di **1 500 000 000** EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/697.

Emendamento

d) un importo di **2 500 000 000** EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697. Tale importo è eseguito conformemente al regolamento (UE) 2021/697.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

Emendamento

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, **di cui al paragrafo 2 bis**, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il marchio di sovranità è valido per il

periodo di attuazione del progetto, durante il quale l'impresa si impegna a non trasferire il progetto al di fuori dell'Unione. Se un progetto che ha ottenuto il marchio non è stato avviato dopo cinque anni, esso può essere soggetto a riesame al fine di valutarne la compatibilità con le priorità strategiche STEP. Nello svolgimento di tale riesame, la Commissione si assicura che tutti i progetti siano conformi al diritto del lavoro, ai diritti sociali e ai diritti dei lavoratori a livello nazionale e dell'Unione, nonché ai contratti collettivi applicabili.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In sede di revisione dei loro piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, gli Stati membri, fatte salve le disposizioni di tale regolamento, considerano prioritarie le azioni alle quali sia stato attribuito il marchio di sovranità a norma del paragrafo 1.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie pulite critiche che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea per gli investimenti **e della verifica della conformità di cui all'articolo 23, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre i partner esecutivi esaminano i progetti ai quali è stato attribuito il marchio di sovranità nel caso in cui rientrano nel loro ambito geografico e di attività, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento.**

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. A norma del regolamento (UE) 2021/523, il marchio di sovranità è preso in considerazione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della Banca europea.

Emendamento

Articolo 4 bis

Comitato STEP

1. La Commissione istituisce un comitato STEP composto da esperti della Commissione per le tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e per i programmi e i fondi dell'Unione che sostengono la piattaforma a livello finanziario.

2. Il comitato STEP ha i compiti seguenti:

a) offrire un primo supporto di riferimento ai promotori dei progetti,

anche prestando consulenza sulle possibilità di finanziamento e coordinandosi con i servizi della Commissione competenti;

b) assegnare e promuovere il marchio di sovranità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e coordinarsi con le autorità di gestione responsabili degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara per aumentare le opportunità di finanziamento tra i programmi per i progetti che hanno ricevuto il marchio di sovranità, senza interferire con le procedure di selezione;

c) coordinarsi con altre strutture esistenti, in particolare la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" istituita a norma del regolamento (UE).../... [legge sull'industria a zero emissioni nette] e il comitato per le materie prime critiche istituito a norma del regolamento (UE) .../... [normativa sulle materie prime critiche], le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento, i partner esecutivi e il gruppo consultivo europeo di cui al paragrafo 3 del presente articolo, al fine di coordinare e scambiare informazioni sui fabbisogni finanziari, sulle strozzature esistenti e sulle migliori prassi per i progetti in tutta l'Unione;

d) promuovere contatti tra i settori di cui all'articolo 2, facendo particolare ricorso alle alleanze, alle reti e alle strutture industriali esistenti, come l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e le imprese comuni.

3. La Commissione istituisce un gruppo consultivo europeo sulle tecnologie strategiche composto da rappresentanti dell'industria e dei sindacati dell'Unione per offrire consulenza e assistenza in merito all'attuazione della piattaforma nei settori di pertinenza.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), **che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:**

Emendamento

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") **in cui sono visualizzate informazioni su tutti i programmi di finanziamento dell'UE in gestione diretta, condivisa o indiretta.**

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) **bandi di gara e inviti a presentare proposte in corso e futuri collegati agli obiettivi della piattaforma nell'ambito dei rispettivi programmi e fondi;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) **progetti che hanno ottenuto un marchio di qualità ("marchio di sovranità") a norma dell'articolo 4;**

Emendamento

soppresso

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) **progetti che sono stati identificati come strategici ai sensi della [normativa**

Emendamento

soppresso

sull'industria a zero emissioni nette] e della [normativa sulle materie prime critiche], nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) contatti con le autorità nazionali competenti designate a norma del paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sul portale della sovranità figurano anche informazioni sull'attuazione della piattaforma e sulle spese di bilancio dell'Unione di cui all'articolo 5, come pure gli indicatori di prestazione definiti nell'ambito dei rispettivi programmi.

2. Il portale della sovranità serve ai promotori dei progetti per trovare i programmi di finanziamento dell'UE disponibili che sono pertinenti per il loro progetto. A tal fine, il portale della sovranità comprende:

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) informazioni su tutti i programmi di finanziamento dell'UE e accesso a tutti gli inviti aperti a presentare proposte e ai bandi di gara, e

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) uno strumento di autovalutazione per i promotori di progetti, che raccoglierà informazioni sul progetto specifico al fine di evidenziare i pertinenti programmi di finanziamento dell'UE in regime di gestione diretta, concorrente o indiretta per i quali il progetto potrebbe essere ammissibile.

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il portale della sovranità pubblica inoltre un elenco aggiornato dei progetti ai quali sono stati concessi fondi nell'ambito di qualsiasi programma di finanziamento dell'UE, nonché dei progetti cui è stato attribuito un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4 del presente regolamento. Il portale consente agli investitori pubblici e privati di filtrare i progetti figuranti nell'elenco.

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il portale della sovranità è avviato **il** [data di entrata in vigore del presente regolamento] ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione.

3. Il portale della sovranità è avviato **entro 6 mesi dal** [data di entrata in vigore del presente regolamento] ed è aggiornato periodicamente dalla Commissione.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *La relazione di valutazione esamina se i programmi di finanziamento dell'Unione abbiano dimensioni sufficienti per evitare la frammentazione del mercato unico a seguito dell'allentamento delle restrizioni in materia di aiuti di Stato. La valutazione delinea le misure necessarie per introdurre un Fondo per la sovranità europea, con l'obiettivo di prevenire la frammentazione del mercato unico e ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione.*

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento.

Emendamento

3. Ove opportuno, la relazione **di valutazione** è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento **o da una nuova proposta legislativa**.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 2 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a **33 652 310 073** EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Emendamento

La garanzia dell'Unione ai fini del comparto dell'Unione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), ammonta a **36 652 310 073** EUR a prezzi correnti. La relativa copertura è pari al 40 %. Ai fini della copertura risultante dal predetto tasso di copertura è preso in considerazione anche l'importo di cui all'articolo 35, paragrafo 3, primo comma, lettera a).

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Un importo di **18 827 310 073** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento

Un importo di **21 827 310 073** EUR a prezzi correnti sull'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è assegnato agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 4 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. è aggiunto un nuovo paragrafo 8 bis:

"I partner esecutivi assegnano alle PMI almeno il 30 % dell'importo totale disponibile nell'ambito dell'ambito di intervento STEP."

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 16 – punto 6

Regolamento (UE) n. 2021/523

Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. **Almeno** il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta **almeno** a **25 239 232 554** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari

4. Il 75 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a **27 489 232 554** EUR, è concesso al Gruppo BEI. Il Gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a **6 872 308 138** EUR. Tale

almeno a 6 309 808 138 EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Se i partner esecutivi non utilizzano appieno il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione, la Commissione può stabilire che non dispongono di una sufficiente capacità di assorbimento e può, in via eccezionale e temporanea, autorizzare la concessione al Gruppo BEI dell'importo eccedente.

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. Il Gruppo BEI garantisce che:

a) almeno il 40 % della garanzia dell'Unione concessa al Gruppo BEI sosterrà gli investimenti in progetti non finanziabili;

b) almeno il 35 % della garanzia dell'Unione concessa al Gruppo BEI sosterrà progetti transfrontalieri."

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis. Il Gruppo BEI mira a preservare un equilibrio geografico, in particolare per quanto riguarda i progetti transfrontalieri."

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 6 quater (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

6 quater) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"Il restante 25 % della garanzia dell'Unione nell'ambito del comparto dell'Unione è concesso ad altri partner esecutivi, salvo se la Commissione adotta la decisione di cui al paragrafo 4. I partner esecutivi forniscono anch'essi un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia."

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

6 quinquies) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:
"5 bis. La Commissione menziona e giustifica ogni decisione che autorizza la concessione al Gruppo BEI di più del 75 % della garanzia nella relazione annuale al Parlamento europeo di cui all'articolo 7 del regolamento .../... [regolamento STEP]. La Commissione europea informa inoltre in merito a eventuali azioni volte ad aumentare la capacità di assorbimento degli altri partner esecutivi."

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 6 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

6 sexies) all'articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non possa ragionevolmente contribuirvi con la propria capacità di assunzione del rischio. La garanzia dell'Unione coprirà fino al 70 % dell'esposizione al rischio nei progetti che rientrano nell'ambito di intervento STEP."

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 9
Regolamento (UE) n. 2021/523
Articolo 25 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e).

j) fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari *e ad altri portatori di interessi pertinenti* che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), *anche per quanto riguarda la valutazione delle attività immateriali.*

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) all'articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"(j) fornisce sostegno sotto forma di consulenze ai gestori di fondi azionari che operano nelle aree di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e)."

"La Commissione istituisce il portale InvestEU. Il portale InvestEU consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto. La Commissione provvede affinché il portale InvestEU cessi di esistere una volta integrato nel portale della sovranità comune di cui all'articolo 6 del [regolamento STEP]."

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 12
Regolamento (UE) n. 2021/523
Allegato I – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) fino a un massimo di **7 500 000 000** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

e) fino a un massimo di **10 500 000 000** EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 17 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) n. 2021/695
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a **86 623 000 000** EUR a prezzi

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a **87 423 000 000** EUR a prezzi

correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a **9 453 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e per l'EIT e a **10 453 000 000** EUR a prezzi correnti per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1 – lettera b – parte introduttiva

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

b) al paragrafo 2, **le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:**

Emendamento

b) al paragrafo 2, **la lettera c) è sostituita dalla seguente:**

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 17 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/695

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

b) **46 628 000 000 EUR per il pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" nel periodo 2021-2027, di cui:**

i) **6 775 000 000 EUR per il polo tematico "Salute";**

ii) **1 350 000 000 EUR per il polo tematico "Cultura, creatività e società inclusiva";**

iii) **1 276 000 000 EUR per il polo tematico "Sicurezza civile per la società";**

iv) **13 229 000 000 EUR per il polo tematico "Digitale, industria e spazio";**

v) **13 229 000 000 EUR per il polo tematico "Clima, energia e mobilità";**

vi) **8 799 000 000 EUR per il polo tematico "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura**

Emendamento

soppresso

e ambiente";

vii) 1 970 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del JRC;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera a

Regolamento (UE) n. 2021/697

Articolo 4

Testo della Commissione

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a **9 453 000 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a **10 453 000 000** EUR a prezzi correnti.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/697

Articolo 4

Testo della Commissione

a) **3 151 000 000** EUR per le azioni di ricerca;

Emendamento

a) **3 485 000 000** EUR per le azioni di ricerca;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 18 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 2021/697

Articolo 4

Testo della Commissione

b) **6 302 000 000** EUR per le azioni di sviluppo.

Emendamento

b) **6 968 000 000** EUR per le azioni di sviluppo.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 18 – punto 1 – lettera c
Regolamento (UE) n. 2021/697
Articolo 4

Testo della Commissione

Un importo di **1 500 000 000** EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...⁷⁰ [regolamento STEP].

⁷⁰ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento

Un importo di **2 500 000 000** EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento.../...⁷⁰ [regolamento STEP].

⁷⁰ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 1
Regolamento (UE) n. 2021/241
Articolo 7

Testo della Commissione

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁷¹ [regolamento STEP]. Tale costo non supera il **6 % della dotazione finanziaria** totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i

Emendamento

3. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono inoltre proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, come costo stimato, l'importo del contributo in contanti per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU esclusivamente per misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁷¹ [regolamento STEP]. Tale costo non supera il **10 % dell'importo finanziario** totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano di ripresa e resilienza rispettano i

requisiti del presente regolamento.

⁷¹ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

requisiti del presente regolamento.

⁷¹ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica della direttiva 2003/87/CE e dei regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241	
Riferimenti	COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 13.7.2023	ITRE 13.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 13.7.2023	
Commissioni associate - annuncio in aula	13.7.2023	
Relatrice per parere: Nomina	Eva Maria Poptcheva 19.7.2023	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	13.7.2023	
Esame in commissione	25.9.2023	
Approvazione	2.10.2023	
Esito della votazione finale	+: 36	–: 5
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Jonás Fernández, Claude Gruffat, José Gusmão, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Aušra Maldeikienė, Csaba Molnár, Caroline Nagtegaal, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Marco Zanni	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Damien Carême, Herbert Dorfmann, Gianna Gancia, Johan Nissinen, René Repasi	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, Sara Cerdas, Ana Collado Jiménez, Klára Dobrev, Paola Ghidoni, Maria Noichl, Nikos Papandreou	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36	+
ECR	Denis Nesci
ID	Gianna Gancia, Paola Ghidoni, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Ana Collado Jiménez, Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Inese Vaidere
Renew	Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtos, Caroline Nagtegaal, Eva Maria Poptcheva
S&D	Clara Aguilera, Marek Belka, Sara Cerdas, Klára Dobrev, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Maria Noichl, Nikos Papandreou, René Repasi, Joachim Schuster, Irene Tinagli
The Left	José Gusmão
Verts/ALE	Damien Carême, Claude Gruffat, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen

5	-
ECR	Michiel Hoogeveen, Johan Nissinen, Dorien Rookmaker
PPE	Stefan Berger, Ralf Seekatz

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

3.10.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Relatrice per parere: Marie-Pierre Vedrenne

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i bilanci e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del

Emendamento

(2) L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide. L'elevata inflazione, la carenza di manodopera **e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze**, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua

Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e REPowerEU⁴⁴. Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette⁴², il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e REPowerEU⁴⁴. Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche. ***L'Unione dovrebbe promuovere un sistema economico mondiale fondato su scambi commerciali aperti e basati su regole, che rispetti e promuova la sostenibilità sociale, ambientale ed economica, compresa la promozione di posti di lavoro di qualità.***

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final.

⁴² COM(2023) 161 final.

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli

Emendamento

(3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli

obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a **formazioni** e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione, **soprattutto dai regimi non democratici** – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a **formazione** e apprendistati, **alla cooperazione con erogatori di istruzione e formazione** e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti. **Tali misure potrebbero contribuire a superare le differenze strutturali tra le regioni e ad affrontare il problema della fuga di cervelli, nonché le disuguaglianze sociali, comprese quelle tra donne e uomini.**

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie chiave nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze si sono tuttavia **acutizzate** in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici. È pertanto necessario promuovere **l'attivazione sul** mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori strategici, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate, soprattutto i giovani che non

Emendamento

(5) Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie chiave nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze **e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze** si sono tuttavia **acutizzati** in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici. È pertanto necessario **affrontare le cause profonde di tali carenze e squilibri, colmare il divario tra le competenze dei lavoratori e le esigenze del mercato del lavoro e** promuovere **l'integrazione nel** mercato del lavoro di un maggior numero di persone

lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵.

con un profilo pertinente per i settori strategici, in particolare attraverso la ***promozione del dialogo sociale, la creazione di posti di lavoro di qualità e di apprendistati pagati o remunerati*** per i giovani e le persone svantaggiate, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo ***(NEET) e i giovani con disabilità. Allo stesso tempo, è necessario aumentare l'attrattiva delle carriere tecniche, soprattutto tra le donne. È pertanto essenziale sostenere l'integrazione delle donne in linea con la strategia europea per la parità di genere e affrontare gli stereotipi di genere in ambito educativo e lavorativo.*** Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵. ***A tale proposito, l'Anno europeo delle competenze 2023 svolge un ruolo importante per promuovere ulteriormente una mentalità basata sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione, per stimolare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI, e per contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità al fine di realizzare appieno il potenziale della transizione verde e digitale in modo equo, inclusivo e giusto.***

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) La comunicazione della Commissione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" mira a razionalizzare e semplificare del 25 % gli obblighi di comunicazione per ciascuno degli ambiti tematici verde, digitale ed economico, e la Commissione intende presentare una proposta per conseguire tale obiettivo entro l'autunno 2023. La Commissione dovrebbe dar prova con celerità di tale impegno, migliorando in tal modo la competitività di tutte le imprese dell'UE, incluse quelle di piccole e medie dimensioni (PMI), e rafforzando le condizioni fondamentali per la giustizia sociale e la prosperità. Occorre ricordare che le PMI rappresentano la spina dorsale della coesione sociale.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

(6) L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a

(6) L'entità degli investimenti necessari per la transizione richiede la piena mobilitazione **e l'impiego efficace** dei finanziamenti disponibili nell'ambito dei programmi e dei fondi dell'UE esistenti, compresi quelli che prevedono una garanzia di bilancio per le operazioni di finanziamento e di investimento e l'attuazione di strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto. Tali finanziamenti **dovrebbero essere mobilitati senza inutili oneri amministrativi e contribuire al programma "Legiferare meglio" della Commissione riducendo gli oneri normativi che gravano sulle imprese dell'UE.** Dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile, al fine di fornire un sostegno tempestivo e mirato alle

convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma.

tecnologie critiche nei settori strategici. Una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") dovrebbe pertanto fornire una risposta strutturale alle esigenze di investimento dell'Unione, contribuendo a convogliare meglio gli attuali fondi dell'UE verso investimenti critici volti a sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, preservando nel contempo condizioni di parità nel mercato unico; si potrebbe così salvaguardare la coesione e mirare a una distribuzione geograficamente equilibrata dei progetti finanziati nell'ambito della STEP conformemente ai rispettivi mandati di programma. ***Qualsiasi finanziamento di progetti nell'ambito della STEP dovrebbe essere in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono ***agli*** obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰, del Fondo europeo per la difesa⁵¹ o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati

Emendamento

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono ***ai due*** obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale, del programma UE per la salute⁵⁰, del Fondo europeo per la difesa⁵¹ o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre

certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il FSE+⁵⁸, che è il principale fondo dell'UE per gli investimenti nelle persone, fornisce un contributo fondamentale per promuovere lo sviluppo di competenze. Al fine di agevolare l'impiego di tale Fondo per gli obiettivi STEP, dovrebbe essere possibile utilizzare il FSE+ per coprire investimenti volti a conseguire una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro.

⁵⁸ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Emendamento

(15) Il FSE+⁵⁸, che è il principale fondo dell'UE per gli investimenti nelle persone, fornisce un contributo fondamentale per promuovere lo sviluppo di competenze. Al fine di agevolare l'impiego di tale Fondo per gli obiettivi STEP, dovrebbe essere possibile utilizzare il FSE+ per coprire investimenti volti a conseguire una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, ***che sostengano al contempo la crescita personale e le scelte dei lavoratori.***

⁵⁸ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+⁵⁹ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento *tantum* in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione ***sono incoraggiate ad*** applicare ***determinati*** criteri ***sociali o a*** promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

Emendamento

(16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+⁵⁹ e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento *tantum* in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione ***dovrebbero*** applicare criteri ***di aggiudicazione sociali e*** promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati ***pagati o remunerati*** e di posti di lavoro ***di qualità*** per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione e promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità, la piattaforma *persegue i seguenti obiettivi*:

Emendamento

1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, favorire condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione e promuovere un accesso inclusivo a *formazione e* posti di lavoro attraenti e di qualità *per tutti*, la piattaforma:

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) *sostenere* lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie critiche nei seguenti settori, o *salvaguardare e rafforzare* le rispettive catene del valore:

Emendamento

a) *sostiene* lo sviluppo o la fabbricazione in tutta l'Unione di tecnologie critiche nei seguenti settori, o *salvaguarda e rafforza* le rispettive catene del valore:

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

ii) tecnologie pulite;

Emendamento

ii) tecnologie pulite, *comprese quelle elencate nel [regolamento 2023/0081]*;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno dell'obiettivo di cui alla lettera a).

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Nel perseguire tale obiettivo, la piattaforma contribuisce, anche attraverso attività di formazione e apprendimento permanente, ad affrontare il problema della carenza di manodopera e di competenze critiche in tutti i tipi di posti di lavoro di qualità collegati alle tecnologie di cui ai punti i), ii) e iii) e applica criteri di aggiudicazione sociali per contribuire al conseguimento di risultati positivi dal punto di vista sociale. La questione della carenza di competenze in tali tecnologie viene affrontata, se del caso, in stretta collaborazione con le parti sociali e le iniziative di istruzione e di formazione esistenti, in particolare con le accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, anche utilizzando i programmi di apprendimento da esse sviluppati.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I criteri di aggiudicazione sociali di cui al paragrafo 1 comprendono la conformità al diritto del lavoro e al diritto sociale dell'Unione e degli Stati membri nonché ai contratti collettivi applicabili. Includono inoltre obiettivi ben definiti in termini di acquisizione, miglioramento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori e la promozione di mercati del lavoro inclusivi mediante misure che mirano al miglioramento della parità di genere e della diversità sul luogo di lavoro, ad esempio tramite l'inclusione di persone con disabilità o giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), o allo sviluppo di apprendistati di qualità remunerati o pagati. Fatta salva la direttiva 2014/24/UE, i criteri di aggiudicazione sociali fanno parte anche di qualsiasi procedura di valutazione e selezione degli appalti pubblici in caso di attuazione di un progetto sostenuto dalla piattaforma.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca ***a uno degli*** obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695,

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca ***agli*** obiettivi ***e ai requisiti*** della piattaforma ***di cui all'articolo 2***, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei

(UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I progetti strategici individuati conformemente alla [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e alla [normativa sulle materie prime critiche], ***rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e*** che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all'articolo 3, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

Emendamento

6. I progetti strategici ***conformi agli obiettivi e ai requisiti di cui all'articolo 2 e*** individuati conformemente alla [normativa sull'industria a zero emissioni nette] e alla [normativa sulle materie prime critiche] che beneficiano di un contributo a titolo dei programmi di cui all'articolo 3, possono anche ricevere un contributo da qualsiasi altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, a condizione che i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito al progetto strategico si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili del progetto strategico. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità"), che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità

Emendamento

1. La Commissione istituisce un apposito sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") ***cui possono accedere tutti gli utenti, compresi quelli***

di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:

con disabilità, che fornisce agli investitori informazioni sulle opportunità di finanziamento per i progetti connessi agli obiettivi della piattaforma e conferisce visibilità a tali progetti, in particolare visualizzando le seguenti informazioni:

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) inviti presenti e futuri a presentare proposte e bandi di gara collegati alle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, allo sviluppo dei loro programmi di apprendimento e ad altre iniziative di formazione nelle tecnologie a zero emissioni nette;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../...⁶⁶ [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Oltre al prefinanziamento per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se la Commissione approva una modifica di un programma comprendente una o più priorità dedicate alle operazioni sostenute dal FSE+ che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../...⁶⁶ [regolamento STEP], essa versa un prefinanziamento eccezionale del 30 % sulla base della dotazione per tali priorità. ***Questo prefinanziamento eccezionale costituisce un vantaggio anche per le attività che contribuiscono allo sviluppo dei programmi di apprendimento delle accademie europee dell'industria a zero emissioni nette, alla formazione dei giovani e all'acquisizione,***

miglioramento e riqualificazione delle competenze dei lavoratori nelle tecnologie a zero emissioni nette. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

⁶⁶ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁶⁶ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica della direttiva 2003/87/CE e dei regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241	
Riferimenti	COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 13.7.2023	ITRE 13.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 13.7.2023	
Commissioni associate - annuncio in aula	13.7.2023	
Relatrice per parere: Nomina	Marie-Pierre Vedrenne 28.8.2023	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	13.7.2023	
Approvazione	2.10.2023	
Esito della votazione finale	+	35
	-	5
	0	4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Atidzhe Alieva-Veli, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, David Casa, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Irena Joveva, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kypouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Jörg Meuthen, Max Orville, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Romana Tomc, Marianne Vind, Maria Walsh	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Rosa D'Amato, Carina Ohlsson, Marie-Pierre Vedrenne	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Predrag Fred Matić, Matjaž Nemeč, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdřová	

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

35	+
NI	Ádám Kósa, Jörg Meuthen
PPE	David Casa, Jarosław Duda, Loucas Furlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Radan Kanev, Stelios Kypouropoulos, Dennis Radtke, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Maria Walsh
Renew	Atidzhe Alieva-Veli, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne
S&D	João Albuquerque, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Klára Dobrev, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Predrag Fred Matić, Matjaž Nemeč, Carina Ohlsson, Daniela Rondinelli, Marianne Vind
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri

5	-
ECR	Margarita de la Pisa Carrión, Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Dominique Bilde
The Left	Sandra Pereira, João Pimenta Lopes

4	0
ECR	Elżbieta Rafalska, Beata Szydło
ID	Elena Lizzi
Renew	Abir Al-Sahlani

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

3.10.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
(COM(2023)0199 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Relatore per parere: Tiemo Wölken

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i bilanci e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La direttiva 2003/87/CE⁵⁴ dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tecnologie pulite critiche. In

Emendamento

(12) La direttiva 2003/87/CE dovrebbe essere modificata per consentire finanziamenti supplementari con una dotazione finanziaria di 5 miliardi di EUR per il periodo 2024-2027 **a titolo del quadro finanziario pluriennale**. Il Fondo per l'innovazione sostiene gli investimenti nelle tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, un ambito che sarà contemplato dalla STEP. L'aumento del volume del Fondo per l'innovazione dovrebbe pertanto consentire di fornire finanziamenti adeguati per l'obiettivo di sostenere lo sviluppo o la fabbricazione

linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, è opportuno che la dotazione finanziaria supplementare sia messa a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

nell'Unione di tecnologie pulite critiche. ***Gli inviti a presentare proposte dovrebbero essere concepiti e allineati al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di capacità di produzione interna nelle principali catene del valore industriali.*** In linea con gli obiettivi di garantire la coesione e promuovere il mercato unico, e al fine di sostenere la transizione verde ***e giusta*** e lo sviluppo di tecnologie pulite in tutta l'Unione, è opportuno che ***il 75 % della*** dotazione finanziaria supplementare sia ***nesso*** a disposizione mediante inviti a presentare proposte aperti ai soggetti degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁵⁴ Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie pulite critiche che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1. Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui all'articolo 2, paragrafo

Emendamento

4. Nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo delle rispettive quote del Fondo per la modernizzazione a norma dell'articolo 10 quinquies della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri considerano prioritari i progetti relativi a tecnologie pulite critiche che abbiano ricevuto il marchio di sovranità conformemente al paragrafo 1 ***e che pongano in evidenza in modo particolare una transizione giusta e inclusiva.*** Inoltre gli Stati membri possono decidere di concedere un sostegno nazionale ai progetti con marchio di

1, lettera a), punto ii).

sovranità che contribuiscano all'obiettivo della piattaforma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 9 – punto 1

Direttiva 2003/87/CE

Articolo 10 bis – paragrafo 8 – comma 6

Testo della Commissione

"In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), del regolamento .../...⁶³ [regolamento STEP]. Tale dotazione finanziaria è messa a disposizione per sostenere gli investimenti solo negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017."

Emendamento

In aggiunta alle quote di cui ai commi dal primo al quinto del presente paragrafo, il Fondo per l'innovazione attua anche una dotazione finanziaria di 5 000 000 000 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, **come previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093**, per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, lettera a), punto ii), del regolamento .../...⁶³ [regolamento STEP]. **Il 75 % di** tale dotazione finanziaria è **nesso** a disposizione per sostenere gli investimenti solo negli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Inoltre, negli inviti a presentare proposte specifici per questa dotazione finanziaria, si presta particolare attenzione alla capacità dei progetti di promuovere una transizione giusta e inclusiva negli Stati membri, attuando nel contempo gli obiettivi e i criteri del Fondo per l'innovazione di cui al presente paragrafo (articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva ETS) e puntando a un equilibrio geografico del sostegno finanziario.

⁶³ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

⁶³ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica della direttiva 2003/87/CE e dei regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241	
Riferimenti	COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 13.7.2023	ITRE 13.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 13.7.2023	
Commissioni associate - annuncio in aula	13.7.2023	
Relatore(trice) per parere Nomina	Tiemo Wölken 17.7.2023	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	13.7.2023	
Approvazione	2.10.2023	
Esito della votazione finale	+	46
	-	8
	0	8
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Catherine Amalric, Mathilde Androuët, Maria Arena, Margrete Auken, Marek Paweł Balt, Aurélie Beigneux, Monika Beňová, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Michael Bloss, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Maria Angela Danzi, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Pietro Fiocchi, Hélène Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Catherine Griset, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Petros Kokkalis, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Nikos Papandreou, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjård, Frédérique Ries, Sándor Rónai, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Radan Kanev, Ondřej Knotek	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Laura Ballarín Cereza, Javier Moreno Sánchez, Eugen Tomac	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

46	+
ID	Gianna Gancia, Maria Veronica Rossi, Silvia Sardone
NI	Maria Angela Danzi
PPE	Radan Kanev, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Ljudmila Novak, Eugen Tomac
Renew	Catherine Amalric, Pascal Canfin, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, Nils Torvalds, Emma Wiesner, Michal Wiezik
S&D	Maria Arena, Laura Ballarín Cereza, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Javier Moreno Sánchez, Alessandra Moretti, Nikos Papandreou, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken
The Left	Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig
Verts/ALE	Margrete Auken, Michael Bloss, Bas Eickhout, Malte Gallée, Pär Holmgren, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

8	-
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi
PPE	Hildegard Bentele, Alexander Bernhuber, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Pernille Weiss

8	0
ECR	Alexandr Vondra
ID	Mathilde Androuët, Aurélia Beigneux, Catherine Griset
NI	Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Nathalie Colin-Oesterlé
S&D	Helène Fritzon

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

25.9.2023

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241
(COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD))

Relatrice per parere: Rovana Plumb

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto della proposta legislativa

Grazie al mercato interno europeo, l'UE dispone di risorse significative per attrarre investimenti sostenibili e ha dimostrato il suo impegno a creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle imprese, in particolare di quelle che contribuiscono alla transizione verde e digitale. Alla luce delle sfide che l'industria dell'UE ha dovuto affrontare negli ultimi anni, la Commissione europea ha deciso di proporre uno strumento strutturale che preveda finanziamenti comuni dell'UE a tal fine e ha presentato una proposta di piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP").

I finanziamenti proposti si basano sugli strumenti finanziari già esistenti, che comprendono, oltre a strumenti quali il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo per l'innovazione, InvestEU od Orizzonte Europa, anche i fondi della politica di coesione. La relatrice per parere della commissione REGI esprime il suo sostegno agli obiettivi della proposta e al contributo che la politica di coesione può fornire in tal senso. La commissione REGI ha confermato la posizione della relatrice in sede di votazione del parere legislativo.

Scelta dello strumento appropriato

La Commissione ha proposto che il sostegno destinato ai settori strategici a titolo della politica di coesione sia fornito attraverso la creazione di una nuova priorità specifica nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo per una transizione giusta (JTF).

Per quanto riguarda il sostegno del FESR e dell'FC, sono inseriti nuovi obiettivi specifici dedicati per sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP. La relatrice

concorda con questo approccio, in quanto consentirà di utilizzare il quadro della politica di coesione per sostenere gli investimenti strategici. Tuttavia, la commissione ritiene che sia opportuno limitare l'uso delle risorse per gli obiettivi STEP a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR. In considerazione degli incentivi che accompagnano l'utilizzo dei fondi della politica di coesione per gli obiettivi STEP, tale limitazione è ritenuta necessaria per non compromettere altri obiettivi della politica di coesione.

La relatrice è inoltre favorevole all'utilizzo delle risorse del JTF per gli obiettivi STEP e propone, sulla base di un compromesso raggiunto in seno alla commissione REGI, di estendere l'ambito di applicazione del sostegno a titolo del JTF per includere non solo le tecnologie pulite, ma anche gli investimenti volti a far fronte alle carenze di competenze e manodopera nei settori chiave.

Preservare la coesione territoriale, economica e sociale

La relatrice è convinta che i nuovi strumenti di politica finanziaria o economica dell'UE non dovrebbero in alcun modo pregiudicare l'obiettivo della coesione economica, territoriale e sociale, in linea con il principio del "non nuocere alla coesione". La coesione rimane uno degli obiettivi fondamentali dell'UE, sanciti dal trattato.

La relatrice propone pertanto di aggiungere agli obiettivi STEP la salvaguardia e il rafforzamento della coesione e della solidarietà tra gli Stati membri e le regioni, al fine di integrare tale preoccupazione nel nuovo strumento finanziario.

La commissione REGI ha inoltre approvato emendamenti in tal senso nelle disposizioni relative alla rendicontazione e alla valutazione della piattaforma, al fine di garantire che gli obiettivi di coesione e il principio di partenariato siano effettivamente rispettati e che sia predisposto il relativo monitoraggio.

Aprire gli investimenti alle grandi imprese

La Commissione ha proposto di consentire, nel contesto della proposta STEP, il sostegno alle grandi imprese nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri con un PIL pro capite inferiore alla media dell'UE. La relatrice riconosce la necessità di includere nel sostegno all'industria nel settore delle tecnologie critiche anche le grandi imprese, che spesso si trovano in una posizione particolarmente favorevole per sviluppare tali tecnologie. Ciononostante, la relatrice insiste sulla necessità di prestare particolare attenzione al sostegno alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione, in considerazione della loro importanza per il mercato dell'UE e delle particolari esigenze e sfide cui devono far fronte. Il parere della commissione REGI rispecchia questa posizione.

Incentivi per l'uso delle misure di sostegno agli obiettivi STEP

La proposta della Commissione prevede, a titolo di incentivo per l'uso delle misure di sostegno agli obiettivi STEP, un prefinanziamento eccezionale nel 2024 pari al 30 % per la priorità STEP nell'ambito del FESR. La Commissione ha inoltre proposto di versare un prefinanziamento straordinario del 30 % nell'ambito del JTF. In aggiunta, il tasso di cofinanziamento per gli obiettivi STEP finanziati a titolo del regolamento FESR-FC e del regolamento JTF può essere innalzato fino al 100 %. La relatrice è favorevole all'introduzione

di tali incentivi e la sua posizione è stata approvata dalla commissione REGI.

Proroga dei termini amministrativi per il periodo 2014-2020 e deroga per le regioni ultraperiferiche

In considerazione delle circostanze eccezionali e dell'aumento della pressione esercitata sulle autorità di gestione nel contesto della chiusura dei programmi nel periodo 2014-2020, la relattrice ritiene che sia necessario prorogare i termini applicabili. Di conseguenza, ha proposto di prorogare di 12 mesi il periodo contabile finale di tale periodo, fino alla fine di giugno del 2025, come pure il cofinanziamento fino al 100 % nel periodo contabile finale di tale periodo.

La relattrice ha inoltre tenuto conto delle particolari difficoltà riscontrate dalle regioni ultraperiferiche e ha approvato deroghe specifiche per attenuare le sfide strutturali che si trovano ad affrontare.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per i bilanci e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) ***L'industria dell'UE ha dimostrato di essere intrinsecamente resiliente, ma deve misurarsi con diverse sfide.*** L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria

Emendamento

(2) L'elevata inflazione, la carenza di manodopera, le interruzioni delle catene di approvvigionamento post-COVID, l'aumento dei tassi di interesse, le impennate dei costi dell'energia e dei prezzi dei fattori produttivi incidono sulla competitività dell'industria dell'UE. A ciò si aggiunge una concorrenza forte ma non sempre leale in un mercato globale frammentato. L'UE ha già presentato diverse iniziative a sostegno della sua industria, quali il piano industriale del Green Deal⁴⁰, la normativa sulle materie prime critiche⁴¹, la normativa sull'industria a zero emissioni nette,⁴² il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e REPowerEU⁴⁴. Queste

a zero emissioni nette,⁴² il nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato⁴³ e REPowerEU⁴⁴. Queste soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final

⁴² COM(2023) 161 final

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

soluzioni forniscono un sostegno rapido e mirato *e, in alcuni casi, temporaneo, adattando i quadri in materia di aiuti di Stato*, ma l'UE ha bisogno di una risposta più strutturale alle esigenze di investimento delle sue industrie, per salvaguardare la coesione e la parità di condizioni nel mercato unico e ridurre le proprie dipendenze strategiche.

⁴⁰ Comunicazione "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette", COM(2023) 62 final.

⁴¹ COM(2023) 160 final

⁴² COM(2023) 161 final

⁴³ Comunicazione "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato" (GU C 101 del 17.3.2023, pag. 3).

⁴⁴ Regolamento (UE) 2023/435 per quanto riguarda REPowerEU (GU L 63 del 28.2.2023, pag. 1).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Al fine di conseguire il suo obiettivo di investimenti strutturali nelle tecnologie critiche nell'industria ad alta tecnologia ed evitare sovrapposizioni, la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) deve essere strettamente coordinata con le iniziative dell'UE esistenti a sostegno dell'industria.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità. È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

Emendamento

(3) L'adozione e l'espansione nell'Unione delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie saranno essenziali per cogliere le opportunità e conseguire gli obiettivi delle transizioni verde e digitale, promuovendo così la competitività dell'industria europea e la sua sostenibilità, ***e nello stesso tempo per preservare ulteriormente la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le loro regioni, nonché per ridurre le disparità in termini di sviluppo tra le diverse regioni.*** È pertanto necessaria un'azione immediata per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione nell'Unione di tali tecnologie, salvaguardando e rafforzando le loro catene del valore – in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione – e affrontando le attuali carenze di manodopera e di competenze in tali settori, grazie a formazioni e apprendistati e alla creazione di posti di lavoro attraenti e di qualità accessibili a tutti.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie deep tech e digitali, tecnologie pulite e biotecnologie (comprese le relative catene del valore delle materie prime critiche), in particolare i progetti, le imprese e i settori con un ruolo cruciale per la competitività e la resilienza dell'UE e le sue catene del valore. A titolo di esempio, le tecnologie deep tech e digitali dovrebbero includere la microelettronica, il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche

Emendamento

(4) ***Poiché la dipendenza dal mercato globale ha esposto l'industria dell'UE a carenze che hanno comportato interruzioni delle catene e persino arresti dei processi industriali,*** è necessario sostenere le tecnologie critiche nei seguenti settori: tecnologie deep tech e digitali, tecnologie pulite e biotecnologie (comprese le relative catene del valore delle materie prime critiche ***presenti nella totalità di tali tecnologie***), in particolare i progetti, le imprese e i settori con un ruolo

(ossia le tecnologie informatiche, di comunicazione e di telerilevamento), il cloud computing, l'edge computing e l'intelligenza artificiale, le tecnologie della cibersicurezza, la robotica, la connettività 5G e la connettività avanzata e le realtà virtuali, comprese le azioni relative alle tecnologie deep tech e digitali per lo sviluppo di applicazioni di difesa e aerospaziali. Le tecnologie pulite dovrebbero includere, tra l'altro, l'energia rinnovabile, lo stoccaggio dell'energia elettrica e del calore, le pompe di calore, la rete elettrica, i carburanti rinnovabili di origine non biologica, **i carburanti alternativi** sostenibili, gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio, l'efficienza energetica, l'idrogeno e le relative infrastrutture, le soluzioni energetiche intelligenti, le tecnologie vitali per la sostenibilità, quali la depurazione e la desalinizzazione delle acque, i materiali avanzati quali i nanomateriali, i compositi e i futuri materiali da costruzione puliti e le tecnologie per l'estrazione e la trasformazione sostenibili di materie prime critiche. Si dovrebbero considerare comprese nella biotecnologia anche tecnologie quali le biomolecole e le relative applicazioni, le tecnologie farmaceutiche e mediche vitali per la sicurezza sanitaria, la biotecnologia delle colture, la biotecnologia industriale, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti, e la biofabbricazione. La Commissione **può** emanare orientamenti per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune. Inoltre le tecnologie di questi tre settori, che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107,

cruciale per la competitività, la resilienza dell'UE e le sue catene del valore, ***l'intera catena del valore della cattura e dello stoccaggio del carbonio, nonché le tecnologie che possono essere utilizzare per sostituire le materie critiche non rinnovabili con materie rinnovabili, nel recupero sostenibile e in altri processi.*** A titolo di esempio, le tecnologie deep tech e digitali dovrebbero includere ***i prodotti farmaceutici, la fotonica, le tecnologie dei materiali avanzati, la microelettronica, i semiconduttori, le apparecchiature per semiconduttori, le tecnologie della comunicazione, il calcolo ad alte prestazioni, le tecnologie quantistiche*** (ossia le tecnologie informatiche, di comunicazione e di telerilevamento), il cloud computing, l'edge computing e l'intelligenza artificiale, le tecnologie della cibersicurezza, la robotica, la connettività 5G, ***6G e di altro tipo*** e la connettività avanzata e le realtà virtuali, comprese le azioni relative alle tecnologie deep tech e digitali per lo sviluppo di applicazioni di difesa e aerospaziali, ***nonché di applicazioni per la prestazione di assistenza sanitaria, come i dispositivi medici digitali.*** Le tecnologie pulite dovrebbero includere, tra l'altro, l'energia rinnovabile ***come le batterie, i pannelli solari, le turbine eoliche e gli elettrolizzatori,*** lo stoccaggio dell'energia elettrica e del calore, le pompe di calore, la rete elettrica, ***l'energia geotermica,*** i carburanti rinnovabili di origine non biologica, ***tutte le tecnologie legate ai carburanti sostenibili, inclusi i biocarburanti per il trasporto su strada,*** gli elettrolizzatori e le celle a combustibile, la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio, l'efficienza energetica, ***i biolubrificanti,*** l'idrogeno ***verde*** e le relative infrastrutture, le soluzioni energetiche intelligenti, ***le soluzioni all'avanguardia per le ispezioni di rilevamento e riparazione delle fuoriuscite effettuate sulle reti di trasporto e distribuzione di gas rinnovabili e acqua,*** le

paragrafo 3, lettera b), TFUE, dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del rispettivo programma, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora completamente coperti.

tecnologie vitali per la sostenibilità, **quali le tecnologie per l'efficienza idrica e la depurazione e la desalinizzazione delle acque, le tecnologie connesse all'economia circolare, come il riciclaggio di alta qualità e l'efficienza delle risorse e dei materiali**, i materiali avanzati quali i nanomateriali, i compositi e i futuri materiali da costruzione puliti e le tecnologie per l'estrazione e la trasformazione sostenibili di materie prime critiche, **le tecnologie a sostegno della costruzione di strade con un'impronta di carbonio negativa e la messa a punto di nuove soluzioni verdi per la stabilizzazione delle strade**. Si dovrebbero considerare comprese nella biotecnologia anche tecnologie quali le biomolecole e le relative applicazioni, le tecnologie farmaceutiche e mediche **e i dispositivi medici** vitali per la sicurezza sanitaria, la biotecnologia delle colture, la biotecnologia industriale, ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti, e la biofabbricazione. **Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento**, la Commissione **dovrebbe** emanare orientamenti per specificare ulteriormente la portata delle tecnologie in questi tre settori considerati critici ai sensi del presente regolamento, al fine di promuovere un'interpretazione comune dei progetti, delle imprese e dei settori da sostenere nell'ambito dei relativi programmi alla luce dell'obiettivo strategico comune. Inoltre le tecnologie di questi tre settori, che sono oggetto di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI) approvato dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, dovrebbero essere considerate critiche e i singoli progetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale IPCEI dovrebbero essere ammissibili al finanziamento, conformemente alle norme del rispettivo programma, nella misura in cui il deficit di finanziamento individuato e i costi ammissibili non siano stati ancora

completamente coperti.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Non sarà possibile rafforzare la capacità di fabbricazione di tecnologie chiave nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata. Le carenze di manodopera e di competenze si sono tuttavia acuitizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori strategici, in particolare attraverso la creazione di posti di lavoro e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵.

Emendamento

(5) Non sarà possibile rafforzare **lo sviluppo e** la capacità di fabbricazione di tecnologie chiave nell'Unione senza un'ampia forza lavoro altamente qualificata, **che disponga in particolare di conoscenze digitali e ingegneristiche e di altre conoscenze tecniche**. Le carenze di manodopera e di competenze si sono tuttavia acuitizzate in tutti i settori, compresi quelli considerati fondamentali per le transizioni verde e digitale, e potrebbero compromettere la diffusione delle tecnologie chiave, anche nel contesto dei cambiamenti demografici, **in particolare nelle regioni svantaggiate, comprese le zone rurali, remote e insulari, che risentono della fuga di cervelli**. È pertanto necessario promuovere l'attivazione sul mercato del lavoro di un maggior numero di persone con un profilo pertinente per i settori strategici, in particolare attraverso **misure inclusive e di qualità per l'acquisizione di competenze, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, e contribuire allo sviluppo delle competenze pratiche dei giovani attraverso** la creazione di posti di lavoro e di apprendistati per i giovani e le persone svantaggiate, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo. **È pertanto indispensabile promuovere l'informazione e il dialogo sociale con le imprese. Di conseguenza, è necessario che le autorità forniscano informazioni sullo sviluppo delle competenze e sulle opportunità finanziate dall'UE, oltre a incoraggiare la cooperazione, i programmi di mobilità e lo**

scambio di conoscenze e migliori pratiche.

Tale sostegno andrà a integrare una serie di altre azioni volte a soddisfare il fabbisogno di competenze che deriva dalla transizione, descritto nell'agenda per le competenze dell'UE⁴⁵.

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

⁴⁵ Comunicazione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza", COM(2020) 274 final.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale⁵⁰, del programma UE per la salute⁵¹, del Fondo europeo per la difesa o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

Emendamento

(8) Dovrebbe essere attribuito un marchio di sovranità ai progetti che contribuiscono agli obiettivi della STEP, a condizione che il progetto sia stato valutato e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa, del programma Europa digitale⁵⁰, del programma UE per la salute⁵¹, del Fondo europeo per la difesa o del Fondo per l'innovazione, e indipendentemente dal fatto che il progetto abbia ricevuto finanziamenti nell'ambito di tali strumenti. ***La verifica dei criteri di ammissibilità e di valutazione da parte delle autorità competenti dovrebbe essere effettuata in modo trasparente ed equo.*** I requisiti minimi di qualità saranno stabiliti nell'ottica di individuare i progetti di qualità elevata. Questo marchio dovrebbe essere utilizzato come marchio di qualità per aiutare i progetti ad attrarre investimenti pubblici e privati certificandone il contributo agli obiettivi della STEP. Il marchio promuoverà inoltre un migliore accesso ai finanziamenti dell'UE, in particolare agevolando i

finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione.

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁵⁰ Regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁵¹ Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute ("programma UE per la salute") (EU4Health) (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁵², così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁵³, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere azioni cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel preparare e nel proporre i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I

Emendamento

(9) A tal fine dovrebbe essere possibile basarsi sulle valutazioni effettuate per altri programmi dell'Unione conformemente agli articoli 126 e 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046⁵², così da ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari dei fondi dell'Unione e incoraggiare gli investimenti in tecnologie prioritarie. A condizione che si conformino alle disposizioni del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza⁵³, gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di includere azioni cui è stato assegnato il marchio di sovranità nel preparare, nel proporre **o nel rivedere** i loro piani per la ripresa e la resilienza e nel decidere in merito ai progetti di investimento da finanziare a titolo della loro quota del Fondo per la modernizzazione. Il marchio di sovranità dovrebbe inoltre essere preso in considerazione dalla Commissione nel contesto della procedura di cui all'articolo 19 dello statuto della BEI e della verifica della conformità di cui

partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero anche essere incoraggiate a valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità della normativa sull'industria a zero emissioni nette e della normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

all'articolo 23 del regolamento InvestEU. I partner esecutivi dovrebbero poi esaminare i progetti ai quali è stato assegnato il marchio di sovranità nel caso in cui rientrino nel loro ambito geografico e di attività, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, di tale regolamento. Le autorità responsabili dei programmi pertinenti per la STEP dovrebbero anche essere incoraggiate a valutare la possibilità di sostenere progetti strategici individuati in conformità della normativa sull'industria a zero emissioni nette e della normativa sulle materie prime critiche che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del regolamento e per i quali possono applicarsi norme sul finanziamento cumulativo.

⁵² Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁵³ Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile alle imprese e ai promotori di progetti alla ricerca di fondi per investimenti STEP. Tale sito dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, le opportunità di finanziamento per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere

Emendamento

(10) La Commissione dovrebbe creare un nuovo sito web accessibile al pubblico ("portale della sovranità") per fornire informazioni sul sostegno disponibile alle imprese, ***in particolare alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione***, e ai promotori di progetti alla ricerca di fondi per investimenti STEP. Tale sito dovrebbe mostrare, in modo accessibile e facilmente consultabile, ***in tutte le lingue ufficiali dell'UE***, le opportunità di finanziamento

informazioni sui programmi a gestione diretta, quali Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma UE per la salute e il Fondo per l'innovazione, come pure su altri strumenti, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale.

per gli investimenti STEP disponibili a titolo del bilancio dell'UE. Dovrebbe includere informazioni sui programmi a gestione diretta, quali Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il programma UE per la salute e il Fondo per l'innovazione, come pure su altri strumenti, quali InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e i fondi della politica di coesione. Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità. Il portale dovrebbe altresì fornire un elenco di autorità nazionali competenti che fungono da punti di contatto per l'attuazione della STEP a livello nazionale.

Il portale dovrebbe prevedere una componente interattiva che consenta agli utilizzatori di introdurre le specifiche del proprio progetto e ricevere una consulenza personalizzata.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un **importante** elemento per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi quale passo avanti verso la **realizzazione** di un Fondo per la sovranità europea. La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del sostegno destinato ai settori strategici.

Emendamento

(11) Sebbene si fondi sulla riprogrammazione e sul rafforzamento dei programmi esistenti per sostenere investimenti strategici, la STEP costituisce anche un elemento **critico** per verificare la fattibilità e la preparazione di nuovi interventi quale **possibile** passo avanti verso la **creazione** di un Fondo per la sovranità europea **dedicato**. ***Il Fondo per la sovranità europea dovrebbe rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione nei settori fondamentali, sostenendo nel contempo il completamento della transizione verde e digitale.*** La valutazione del 2025 esaminerà la pertinenza delle azioni intraprese e servirà da base per vagliare la necessità di un aumento del

sostegno destinato ai settori strategici.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060⁵⁵ e al regolamento (UE) 2021/1058⁵⁶. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi *in imprese diverse dalle PMI, che possano* coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità.

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante

Emendamento

(13) Al fine di ampliare le possibilità di sostegno per gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore nei settori strategici, è opportuno estendere l'ambito di intervento del FESR prevedendo al suo interno nuovi obiettivi specifici, fatte salve le norme in materia di ammissibilità delle spese e di spesa per il clima di cui al regolamento (UE) 2021/1060⁵⁵ e al regolamento (UE) 2021/1058⁵⁶. Nei settori strategici dovrebbe inoltre essere possibile sostenere investimenti produttivi *nelle imprese, in particolare nelle PMI e nelle imprese a media capitalizzazione, che possono* coadiuvare in modo sostanziale lo sviluppo delle regioni meno sviluppate e in transizione, *dei territori definiti nei piani per una transizione giusta* nonché di quelle più sviluppate degli Stati membri con PIL pro capite inferiore alla media UE. Le autorità di gestione sono incoraggiate a promuovere la collaborazione tra le grandi imprese e le PMI locali, le catene di approvvigionamento e gli ecosistemi tecnologici e di innovazione. Ciò consentirebbe di accrescere la capacità complessiva dell'Europa di rafforzare la propria posizione in questi settori fornendo accesso a tutti gli Stati membri a tali investimenti, contrastando così il rischio di un aumento delle disparità. *Le risorse programmate per questi nuovi obiettivi specifici dovrebbero limitarsi a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR.*

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 recante

disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31).

disposizioni comuni (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁵⁶ Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 31).

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

(14) L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056⁵⁷ dovrebbe essere esteso anche **agli** investimenti nelle tecnologie pulite che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle **grandi** imprese, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta **se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario atta a giustificare l'investimento dal punto di vista della creazione di posti di lavoro.**

⁵⁷ Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Emendamento

(14) L'ambito di intervento del JTF di cui al regolamento (UE) 2021/1056⁵⁷ dovrebbe essere esteso anche **ai progetti volti ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per un'occupazione di qualità a sostegno degli obiettivi della STEP e a promuovere investimenti nelle tecnologie pulite che contribuiscono agli obiettivi della STEP effettuati dalle imprese, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione**, a condizione che siano compatibili con il contributo previsto alla transizione verso la neutralità climatica stabilito nei piani territoriali per una transizione giusta. Per fornire sostegno a tali investimenti non dovrebbe essere necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta.

⁵⁷ Regolamento (UE) 2021/1056 che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 16

(16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ ⁵⁹e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento *tantum* in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali o a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati e di posti di lavoro per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus

(16) Al fine di contribuire ad accelerare gli investimenti e fornire liquidità immediata per gli investimenti a sostegno degli obiettivi STEP nell'ambito del FESR, del FSE+ ⁵⁹e del JTF, dovrebbe essere messo a disposizione un importo supplementare di prefinanziamento eccezionale sotto forma di pagamento *tantum* in relazione alle priorità dedicate a tali investimenti. Il prefinanziamento supplementare dovrebbe applicarsi all'intera dotazione del JTF, data la necessità di accelerarne l'attuazione e la forte pertinenza del JTF nel fornire sostegno agli Stati membri per il conseguimento degli obiettivi STEP. Le norme che si applicano a tali importi di prefinanziamento eccezionale dovrebbero essere coerenti con le norme applicabili al prefinanziamento di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Inoltre, onde incentivare ulteriormente la diffusione di tali investimenti e garantirne un'attuazione più rapida, dovrebbe essere prevista la possibilità di portare il tasso di finanziamento dell'UE ***fino*** al 100 % per le priorità STEP. Nell'attuazione dei nuovi obiettivi STEP, le autorità di gestione sono incoraggiate ad applicare determinati criteri sociali o a promuovere risultati sociali positivi, come la creazione di apprendistati ***retribuiti*** e di posti di lavoro ***di qualità*** per i giovani svantaggiati, soprattutto i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo, l'impiego dei criteri di aggiudicazione sociali di cui alle direttive sugli appalti pubblici se un progetto è attuato da un organismo soggetto ad appalti pubblici e il pagamento dei salari applicabili stabiliti mediante contrattazione collettiva.

⁵⁹ Regolamento (UE) 2021/1057 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013⁶¹ e nel regolamento (UE) n. 223/2014⁶². Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Nel contesto di questa modifica, è opportuno chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da

Emendamento

(18) Negli ultimi anni il quadro normativo per l'attuazione dei programmi del periodo 2014-2020 è stato adattato per offrire agli Stati membri e alle regioni maggiore flessibilità in termini di norme di attuazione e maggiore liquidità per far fronte agli effetti della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Tali misure, introdotte alla fine del periodo di programmazione, richiedono tempo e risorse amministrative sufficienti per essere pienamente sfruttate e attuate, tanto più nel momento in cui gli Stati membri concentreranno risorse sulla revisione dei programmi operativi 2021-2027 collegati agli obiettivi STEP. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità del programma e di evitare eventuali perdite di fondi alla chiusura per motivi puramente amministrativi, i termini per la chiusura amministrativa dei programmi del periodo 2014-2020 dovrebbero essere prorogati nel regolamento (UE) n. 1303/2013⁶¹ e nel regolamento (UE) n. 223/2014⁶². Più specificamente, il termine per la presentazione della domanda finale di pagamento dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. Inoltre anche il termine per la presentazione dei documenti di chiusura dovrebbe essere prorogato di 12 mesi. ***Pertanto, gli Stati membri possono presentare la domanda finale di pagamento entro il 30 giugno 2025 e i documenti finali entro il 15 febbraio 2026 al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per ultimare i processi legati alla chiusura dei progetti.*** Nel contesto di questa modifica, è opportuno

effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati **all'1** % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale **dell'1** % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura.

chiarire che la distribuzione di prodotti alimentari e materiali acquistati fino al termine del periodo di ammissibilità (fine 2023) può continuare dopo tale data. Al fine di garantire una corretta esecuzione del bilancio dell'UE e il rispetto dei massimali di pagamento, i pagamenti da effettuare nel 2025 dovrebbero essere limitati **al 10** % delle dotazioni finanziarie provenienti dalle risorse del quadro finanziario pluriennale per ciascun programma. Gli importi dovuti che superano il massimale **del 10** % degli stanziamenti del programma per ciascun fondo per il 2025 non sarebbero versati nel 2025 né negli anni successivi, ma sarebbero utilizzati esclusivamente per la liquidazione dei prefinanziamenti. Gli importi non utilizzati sono disimpegnati conformemente alle norme generali per il disimpegno alla chiusura. ***In tale contesto è opportuno prevedere una deroga specifica per le regioni ultraperiferiche.***

⁶¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁶² Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁶¹ Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁶² Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Obiettivi STEP

Emendamento

Obiettivi STEP ***e ammissibilità***

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione e migliorarne la competitività, ridurre le sue dipendenze strategiche, **favorire** condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione **e** promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

Emendamento

1. Al fine di rafforzare la sovranità e la sicurezza **industriali** dell'Europa, accelerare le transizioni verde e digitale dell'Unione ***mantenendo un equilibrio sociale*** e migliorarne la competitività **e lo sviluppo coeso delle sue regioni**, ridurre le sue dipendenze strategiche, **garantire** condizioni di parità nel mercato unico per gli investimenti in tutta l'Unione, **in particolare per le PMI e le imprese a media capitalizzazione, favorire la partecipazione transfrontaliera**, promuovere un accesso inclusivo a posti di lavoro attraenti e di qualità **e limitare la fuga di cervelli**, la piattaforma persegue i seguenti obiettivi:

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in **tutta l'Unione** di tecnologie critiche **nei seguenti settori**, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore:

Emendamento

a) sostenere lo sviluppo o la fabbricazione in **tutte le regioni dell'Unione** di tecnologie critiche **coerenti e connesse o dei servizi correlati, anche attraverso la creazione di nuovi impianti di produzione**, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore **nei seguenti settori, rispettando nel contempo il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060**:

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) preservare e rafforzare la coesione

economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) apportano **al** mercato unico un elemento innovativo e all'avanguardia con un notevole potenziale economico;

Emendamento

a) apportano **alle regioni del** mercato unico un elemento innovativo e all'avanguardia con un notevole potenziale economico, **digitale, ecologico e sociale**;

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione.

Emendamento

b) contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione, **dei suoi Stati membri e delle sue regioni nei settori di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **La catena del valore** per la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1 **fa riferimento ai** prodotti finali, **nonché ai** componenti essenziali, **ai macchinari specifici** e **alle** materie prime critiche **utilizzati** primariamente per la produzione di tali prodotti.

Emendamento

4. Per la fabbricazione delle tecnologie critiche di cui al paragrafo 1 **la catena di approvvigionamento comprende i** prodotti finali, **i** componenti essenziali **concepiti e utilizzati primariamente come fattori di produzione diretti per la produzione di tali prodotti** e **le** materie prime critiche **utilizzate** primariamente per la produzione di tali prodotti, **le linee di**

approvvigionamento critiche legate alla fabbricazione e i servizi correlati che vanno dalle materie prime agli utilizzatori finali.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I soggetti di paesi terzi non associati non sono ammissibili al sostegno a norma del presente regolamento, vale a dire un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. In deroga al paragrafo precedente, un soggetto giuridico con sede nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo quale destinatario o subappaltatore coinvolto in un'azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede secondo le relative procedure nazionali sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico con sede nell'Unione o in un paese associato. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, tali garanzie

possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico. Tali garanzie assicurano che la partecipazione a un'azione di un tale soggetto giuridico non sia contraria agli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Marchio di sovranità *e finanziamento cumulativo*

Emendamento

Marchio di sovranità

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

Emendamento

1. La Commissione attribuisce un marchio di sovranità a qualsiasi azione che contribuisca a uno degli obiettivi della piattaforma, a condizione che l'azione sia stata **presentata da uno Stato membro, sia stata** valutata e si conformi ai requisiti minimi di qualità, in particolare i criteri di ammissibilità, esclusione e attribuzione, **nonché le condizionalità, quali definiti nel regolamento (UE) 2021/1060** e previsti da un invito a presentare proposte a norma dei regolamenti (UE) 2021/695, (UE) 2021/694, (UE) 2021/697, (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) finanziare l'azione mediante un finanziamento ***cumulativo o*** combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.

Emendamento

b) finanziare l'azione mediante un finanziamento combinato con un altro strumento dell'Unione, in linea con le norme di cui agli atti di base applicabili.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'attribuzione di un marchio di sovranità ***e l'erogazione del finanziamento cumulativo*** non ***pregiudicano*** le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento

7. L'attribuzione di un marchio di sovranità non ***pregiudica*** le norme applicabili in materia di aiuti di Stato né gli obblighi internazionali dell'Unione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma.

Emendamento

1. La Commissione monitora l'attuazione della piattaforma e misura il conseguimento degli obiettivi della piattaforma di cui all'articolo 2. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito della piattaforma ***e si effettua utilizzando i dati e i canali di comunicazione esistenti, il cui monitoraggio è ulteriormente razionalizzato.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione riferisce in merito alle spese finanziate dalla piattaforma. Se del caso, riferisce sui risultati conseguiti in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della piattaforma.

Emendamento

3. La Commissione riferisce **annualmente** in merito alle spese finanziate dalla piattaforma. Se del caso, riferisce sui risultati conseguiti in relazione a ciascuno degli obiettivi specifici della piattaforma, **in particolare in relazione all'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b bis), volto a garantire che l'attuazione della piattaforma non pregiudichi la coesione.**

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) orientamenti pratici per agevolare l'accesso a programmi e fondi;

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi.

2. La relazione annuale contiene informazioni consolidate sui progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della piattaforma nell'ambito di ciascuno dei programmi e dei fondi. **Essa comprende informazioni qualitative e quantitative sulle modalità di conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 174 TFUE, nonché un'analisi completa e trasparente dell'utilizzo dei fondi.**

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) il numero di progetti approvati per Stato membro e l'importo ad essi destinato.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La relazione di valutazione esamina in particolare in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento.

2. La relazione di valutazione ***fornisce una panoramica degli Stati membri e delle regioni in cui i programmi sono stati modificati, comprese informazioni sugli aspetti pertinenti del principio di partenariato di cui all'articolo ... del regolamento (UE) .../... e, in particolare, esamina in particolare in quale misura gli obiettivi sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse e il valore aggiunto europeo, nonché il contributo agli obiettivi previsti dall'articolo 174 TFUE. Essa valuta inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le azioni della STEP siano ancora pertinenti, in vista di un loro possibile ampliamento. Essa è accompagnata da una valutazione economica, sociale e ambientale approfondita degli impatti territoriali differenziati e degli effetti sulla coesione nell'attuazione della piattaforma.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 10 – punto 3 Regolamento (UE) n. 2021/1058 Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 1

Testo della Commissione

"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico.

Emendamento

"Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), e lettera b), punto ix), sono programmate nell'ambito delle priorità dedicate corrispondenti al rispettivo obiettivo strategico **e sono limitate a un massimo del 20 % della dotazione iniziale del FESR.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/1058

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR **a tale priorità** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Emendamento

La Commissione versa il 30 % della dotazione del FESR **alla priorità che contribuisce agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [regolamento STEP]** come stabilito nella decisione che approva la modifica del programma a titolo di prefinanziamento eccezionale una tantum in aggiunta al prefinanziamento annuale per il programma di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060 o all'articolo 51, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2021/1059. Il prefinanziamento eccezionale è versato entro il 31 dicembre 2024, a condizione che la Commissione abbia adottato la decisione che approva la modifica del programma entro il 31 ottobre 2024.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/1058
Articolo 3 – paragrafo 1 bis – comma 7

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi **massimi** di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP **sono** aumentati al 100 %.

Emendamento

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP **di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere** aumentati **fino** al 100 %.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 4

Regolamento (UE) n. 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

se contribuiscono al conseguimento **dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi), o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito alla lettera b), punto ix), del medesimo comma**, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017.

Emendamento

se contribuiscono al conseguimento **degli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] nell'ambito** dell'obiettivo specifico legato all'OS 1 o dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, nelle regioni meno sviluppate e in transizione, nonché nelle regioni più sviluppate degli Stati membri il cui PIL medio pro capite è inferiore alla media dell'UE-27 misurata in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolata sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, **mantenendo l'accento sulle PMI e le imprese a media capitalizzazione.**

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 10 – punto 5

Regolamento (UE) n. 2021/1058
Articolo 5 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, **stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto vi)**, e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito **alla lettera b), punto ix), del medesimo comma**, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.";

Emendamento

3 bis. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1 e dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito **all'articolo 3, paragrafo 2**, il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2021/1056

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento .../... [regolamento STEP].";

Emendamento

"In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce all'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi. Il JTF può anche sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), **e lettera b)**, del regolamento .../... [regolamento STEP].";

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 2

Regolamento (UE) n. 2021/1056

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

"Il JTF **può** anche **sostenere** gli investimenti produttivi in imprese **diverse dalle PMI**, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁶⁵ [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060. Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta **se tale revisione è legata esclusivamente all'analisi del divario.**";

⁶⁵ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento

"Il JTF **sostiene** anche gli investimenti produttivi **nelle imprese, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione**, che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...⁶⁵ [regolamento STEP]. Tale sostegno può essere fornito indipendentemente dal fatto che sia stata effettuata l'analisi del divario conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), e a prescindere dal suo esito. Tali investimenti sono ammissibili solo se non comportano una delocalizzazione quale definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060, **quando gli apprendistati e i posti di lavoro, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate o per i giovani che non lavorano né seguono un percorso scolastico o formativo per l'acquisizione di nuove competenze, costituiscono una parte fondamentale del progetto.** Per fornire tale sostegno non è necessaria una revisione del piano territoriale per una transizione giusta.

⁶⁵ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 11 – punto 3

Regolamento (UE) n. 2021/1056

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 6

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi **massimi** di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP **sono** aumentati al 100 %."

Emendamento

In deroga all'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, i tassi di cofinanziamento per le priorità dedicate stabilite per sostenere gli obiettivi STEP **di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP] possono essere**

aumentati **fino** al 100 %."

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 1

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Articolo 2 – punto 45

Testo della Commissione

"45) "marchio di eccellenza": il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione **e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione**, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali; o il "marchio di sovranità" di cui all'articolo 4 del regolamento .../...⁶⁷[regolamento STEP].";

⁶⁷ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento

"45) "marchio di eccellenza": il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali, **se ne rispetta i criteri e le condizioni**; o il "marchio di sovranità" di cui all'articolo 4 del regolamento .../...⁶⁷ [regolamento STEP].";

⁶⁷ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [inserire il titolo completo e il riferimento alla GU].

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 4

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Allegato I – tabella 1

Testo della Commissione

4) nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO	Coefficiente per il calcolo del	Coefficiente per il calcolo del
-----------------------	---------------------------------	---------------------------------

		sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali e delle biotecnologie.	0 %	0 %
145 ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite.	100 %	40 %
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite.	100 %	40 %
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite.	100 %	40 %
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie.	0 %	0 %
191	Investimenti produttivi in PMI	0 %	0 %

	collegati principalmente alle biotecnologie.		
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.	0 %	0 %
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali.	0 %	0 %

Emendamento

(4) nell'allegato I, tabella 1, sono aggiunte le righe seguenti:

SETTORE DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente
145 bis	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali e delle biotecnologie (<i>che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../...</i>)	0 %	0 %

	[regolamento STEP]).		
145 ter	Sostegno allo sviluppo di competenze o all'accesso all'occupazione nel campo delle tecnologie pulite (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).	100 %	40 %
188	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie pulite (che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).	100 %	40 %
189	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie pulite.	100 %	40 %
190	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle biotecnologie (che contribuiscono	0 %	0 %

	<i>agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>		
191	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle biotecnologie <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0 %	0 %
192	Investimenti produttivi nelle grandi imprese collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0 %	0 %
193	Investimenti produttivi in PMI collegati principalmente alle tecnologie deep tech e digitali <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0 %	0 %

	<i>[regolamento STEP]).</i>		
--	-----------------------------	--	--

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 13 – punto 5

Regolamento (UE) n. 2021/1060

Allegato I – tabella 6

Testo della Commissione

5) nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie	0 %	0 %
----	--	-----	-----

Emendamento

(5) nell'allegato I, tabella 6, è aggiunta la riga seguente:

11	Contribuire alle competenze e all'occupazione nel campo delle tecnologie deep tech e digitali, delle tecnologie pulite e delle biotecnologie <i>(che contribuiscono agli obiettivi STEP di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [regolamento STEP]).</i>	0 %	0 %
----	--	-----	-----

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 2 – punto 29

Testo in vigore

(29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio **2022** al 1° giugno **2024**;

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1303-20230301>)

Emendamento

-1) all'articolo 2, il paragrafo 29 è sostituito dal seguente:

(29) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo anno del periodo di programmazione, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio **2024** al **30** giugno **2025**;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) all'articolo 24 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 120, paragrafo 3, primo e quarto comma, un tasso di cofinanziamento del 100 % può essere applicato alle spese dichiarate nel periodo contabile finale per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione.

In deroga all'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 96, paragrafo 10, l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 % non necessita di una decisione della Commissione che approvi la modifica di un programma. Lo Stato membro comunica alla Commissione le tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Il tasso di cofinanziamento fino al 100 % si applica solo se le tabelle finanziarie sono comunicate alla Commissione prima della presentazione della domanda finale di pagamento intermedio per il periodo contabile finale, in conformità dell'articolo 135, paragrafo 2.";

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 135 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano **l'1** % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento

Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano **il 10** % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 135 – paragrafo 6 bis (nuovo)

1 bis) all'articolo 135 è aggiunto il paragrafo 6 bis seguente:

"6 bis. Per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE, in deroga al paragrafo 2, il termine per la trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale è il 30 giugno 2025. L'ultima domanda di pagamento intermedio trasmessa entro il 31 dicembre 2025 è considerata la domanda finale di un pagamento intermedio per il periodo contabile finale. Gli importi provenienti da risorse diverse da REACT-EU rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano il 15 % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato per fondo, escluse le risorse REACT-EU. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 138 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026."

Emendamento

"In deroga al termine di cui al primo comma, gli Stati membri possono trasmettere **la relazione di attuazione finale del programma operativo conformemente all'articolo 141** e i documenti di cui alle lettere a), b) e c) per il periodo contabile finale entro il 15 febbraio 2026."

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 14 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1303/2013

Articolo 141 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio **2023** al 30 giugno **2024** gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

Emendamento

2 bis) all'articolo 141, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

1. Oltre ai documenti di cui all'articolo 138, per il periodo contabile dal 1° luglio **2024** al 30 giugno **2025** gli Stati membri presentano la relazione di attuazione finale del programma operativo o l'ultima relazione di attuazione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP.

(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1303-20230301#tocId198>)

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 15 – punto 3

Regolamento (UE) n. 223/2014

Articolo 45 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Gli importi rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano **l'1** % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

Emendamento

Gli importi rimborsati dalla Commissione a titolo di pagamenti intermedi nel 2025 non superano **il 15** % delle dotazioni finanziarie complessive per il programma interessato. Gli importi dovuti dalla Commissione nel 2025 che superano tale percentuale non sono versati e sono utilizzati esclusivamente per la liquidazione del prefinanziamento alla chiusura.";

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica della direttiva 2003/87/CE e dei regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241	
Riferimenti	COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)	
Commissioni competenti per il merito Annuncio in Aula	BUDG 13.7.2023	ITRE 13.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 13.7.2023	
Commissioni associate - annuncio in aula	13.7.2023	
Relatore(trice) per parere Nomina	Rovana Plumb 13.7.2023	
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	13.7.2023	
Esame in commissione	7.9.2023	
Approvazione	20.9.2023	
Esito della votazione finale	+: 24	–: 5
	0: 4	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Matteo Adinolfi, François Alfonsi, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Vlad-Marius Botoş, Rosa D'Amato, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Alin Mituţa, Dan-Ştefan Motreanu, Andželika Anna Mozdżanowska, Denis Nesci, Niklas Nienass, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Marcos Ros Sempere, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Buda, Carlos Coelho, Ciarán Cuffe, Hannes Heide, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Bronis Ropé	
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Lina Gálvez Muñoz, Elsi Katainen, Maite Pagazaurtundúa	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ECR	Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Denis Nesci
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Franc Bogovič, Daniel Buda, Carlos Coelho, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Dan-Ştefan Motreanu, Peter Pollák
Renew	Vlad-Marius Botoş, Elsi Katainen, Alin Mituţa, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret
S&D	Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Hannes Heide, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, Rovana Plumb, Marcos Ros Sempere
The Left	Younous Omarjee

5	-
Verts/ALE	François Alfonsi, Ciarán Cuffe, Rosa D'Amato, Niklas Nienass, Bronis Ropé

4	0
ID	Matteo Adinolfi, Alessandro Panza, André Rougé
Renew	Ondřej Knotek

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

20.8.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sull'istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e la modifica della direttiva 2003/87/CE e dei regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM(2023)0335 – 2023/0199(COD) – C9-0209/2023))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per gli affari esteri è stata incaricata di sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 18 luglio 2023 i coordinatori della commissione per gli affari esteri hanno deciso di trasmettere tale parere alla sottocommissione per la sicurezza e la difesa. La sottocommissione per la sicurezza e la difesa con procedura scritta del 14 luglio 2023 ha deciso di inviare tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per gli affari esteri ha approvato il parere, di cui è relatrice l'on. Nathalie Loiseau, presidente della sottocommissione SEDE, nella sua riunione del 20 settembre 2023¹ e ha invitato la commissione competente per il merito a includere nella sua relazione i suggerimenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) David McAllister

¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Alviina Alametsä, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Angel Dzhambazki, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Dietmar Köster, Andrey Kovatchev, Andrius Kubilius, Georgios Kyrtos, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Leopoldo López Gil, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Dace Melbārde, Thierry Mariani, Marisa Matias, Sven Mikser, Alessandra Moretti, Javier Nart, Matjaž Nemeč, Jan-Christoph Oetjen, Carina Ohlsson, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Nikos Papandreou, Tonino Picula, Manu Pineda, Hermann Tertsch, Thijs Reuten, Isabel Santos, Mounir Satouri, Jordi Solé, Andreas Schieder, Nacho Sánchez Amor, Viola von Cramon-Taubadel, Hilde Vautmans, Anders Vistisen, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Željana Zovko e Mick Wallace.

SUGGERIMENTI

Rapidi cambiamenti geopolitici e un contesto di minacce in costante evoluzione espongono la sicurezza dell'Unione a rischi crescenti. Prima del febbraio 2022, l'Europa si trovava già ad affrontare la combinazione più complessa di minacce militari e non militari dalla fine della guerra fredda. Con la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la sicurezza e la difesa si sono ormai chiaramente imposte come una delle priorità più urgenti e impegnative per l'Unione e i nostri cittadini.

Benché l'UE abbia già presentato diverse iniziative per assistere gli Stati membri e l'industria nell'individuazione di priorità, la guerra della Russia contro l'Ucraina ha messo in luce la chiara necessità di un approccio più strutturato per sviluppare le capacità di difesa e soddisfare le esigenze delle industrie europee in termini di investimenti. Tale necessità risulta particolarmente evidente nel caso dell'industria europea della difesa, la quale ha anche beneficiato delle recenti iniziative a sostegno degli Stati membri volte a individuare le priorità in materia di capacità di difesa (EDIRPA) e le capacità delle industrie di incrementare la produzione di munizioni (ASAP). Tali iniziative, benché positive, a ben vedere sono di entità modesta in termini di bilancio.

È giunto il momento di compiere un ulteriore passo avanti per aumentare l'autonomia strategica aperta dell'Europa, anche mobilitando i finanziamenti richiesti per lo sviluppo delle capacità future necessarie per la sicurezza a lungo termine del continente. Alla luce delle sfide in materia di sicurezza derivanti dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, dovremmo adattare la nostra industria della difesa alla reale eventualità che un conflitto ad alta intensità faccia ritorno sul nostro continente. Si presenta la necessità di esaminare soluzioni più a lungo termine per l'industria europea in modo da dotarla della forza necessaria per adattarsi ai rischi futuri e impedire che le imprese europee si trasferiscano all'estero alla ricerca degli investimenti strutturati di cui hanno bisogno.

Un tale contesto dimostra l'urgenza immediata di rafforzare la sovranità dell'UE. È deplorabile che, malgrado i reiterati appelli del Parlamento, finora non sia stata presentata alcuna proposta relativa a un apposito Fondo per la sovranità dell'UE che affronti le dipendenze critiche. La commissione AFET e la sottocommissione SEDE accolgono con favore il regolamento "STEP", tuttavia ritengono che sussista un chiaro e crescente bisogno di finanziamenti più consistenti e strutturati a rafforzamento della difesa europea.

Il Fondo europeo per la difesa (FED), benché rimanga purtroppo sottofinanziato, è ampiamente considerato un successo e ha dimostrato il valore aggiunto dell'azione a livello dell'UE nel settore della difesa europea. Considerando che si è fatto ricorso all'assegnazione dei fondi FED anche per finanziare nuove iniziative come ASAP e IRIS², la proposta di integrare ulteriori 1,5 miliardi di EUR al fondo rappresenta un primo passo positivo, ma è ancora lontana dai 13 miliardi di EUR inizialmente richiesti dal Parlamento. Una guerra in Europa dovrebbe aprire i nostri occhi all'immediata necessità di una risposta strutturata e sostenibile.

Per questo motivo, le modifiche proposte dalla commissione AFET e dalla sottocommissione SEDE sono principalmente finalizzate a ripristinare la dotazione originaria richiesta dal Parlamento europeo e, in seconda battuta, prendono in considerazione la specificità del settore

della difesa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni. La commissione AFET e la sottocommissione SEDE propongono pertanto di modificare l'integrazione del FED, portando gli 1,5 miliardi di EUR aggiuntivi previsti dalla proposta di regolamento "STEP" alla cifra di 2,5 miliardi di EUR.

1. Gli elementi di cui sopra dovrebbero essere adeguatamente rispecchiati nell'articolo 3 modificando il paragrafo 1, lettera d), come segue:

"d) un importo di **2 500 000 000** EUR a prezzi correnti a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/697."

2. In aggiunta, l'articolo 18 dovrebbe essere modificato come segue:

a) "il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a **10 453 000 000** EUR a prezzi correnti.";

b) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) **3 484 000 000** EUR per le azioni di ricerca;

b) **6 969 000 000** EUR per le azioni di sviluppo.";

3. All'articolo 6 dovrebbe essere incluso il seguente nuovo paragrafo:

"(nuovo paragrafo) 5. Per i progetti relativi alla sicurezza e alla difesa, dovrebbe essere possibile visualizzare le informazioni soltanto caso per caso, se ritenuto necessario dal progetto o dalla Commissione, tenendo conto della riservatezza e della sicurezza delle informazioni in questioni relative alla difesa."

4. Al considerando 4, la proposta dovrebbe esplicitare la natura sensibile e i pericoli degli investimenti nelle biotecnologie realizzati attraverso i fondi per la difesa, tenuto conto del fatto che tali tecnologie comportano un notevole rischio di proliferazione delle armi biologiche.

"(4) ... Si dovrebbero considerare comprese nella biotecnologia ... ad esempio per lo smaltimento dei rifiuti, e la biofabbricazione. Occorre prestare particolare attenzione agli investimenti nelle biotecnologie tramite fondi per la difesa, tenendo conto della natura sensibile e dei pericoli delle biotecnologie nella proliferazione di armi biologiche, nonché del bisogno di garantire il rispetto del diritto internazionale. La Commissione può emanare orientamenti..."

5. Alla fine del considerando 8, la proposta dovrebbe specificare che l'attribuzione del marchio di sovranità dovrebbe tenere conto delle peculiarità della sicurezza e della difesa nello sviluppo di tecnologie, come la sicurezza delle informazioni.

*"(8) ... in particolare agevolando i finanziamenti cumulativi o combinati provenienti da diversi strumenti dell'Unione. **L'attribuzione del marchio di sovranità dovrebbe tenere conto della specificità della sicurezza e della difesa nello sviluppo di tecnologie, come la sicurezza delle informazioni.**"*

6. Il considerando 10 della proposta dovrebbe essere integrato come segue:

*"(10) ... Il portale della sovranità dovrebbe inoltre contribuire ad aumentare la visibilità degli investimenti STEP presso gli investitori, **tenendo conto della sicurezza delle informazioni se relative alla sicurezza e alla difesa**, indicando i progetti cui è stato assegnato un marchio di sovranità."*

6.9.2023

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

On. Johan Van Overtveldt
Presidente
Commissione per i bilanci

On. Cristian-Silviu Buşoi
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

IPOL-COM-AGRI D(2023) 30955

Oggetto: Parere sull'istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e la modifica della direttiva 2003/87/CE e dei regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (COM 2023/0335 – 2023/0199(COD))

Signori Presidenti,

Nella riunione del 28 giugno 2023 i coordinatori della commissione AGRI hanno deciso di esprimere un parere sotto forma di lettera destinato alle Vostre rispettive commissioni, la commissione per i bilanci e la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competenti per il merito, sulla seguente proposta della Commissione:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 ([2023/0199 \(COD\)](#)).

La commissione AGRI prende atto della proposta della Commissione europea del 20 giugno 2023 sulla STEP, che mira a sostenere la leadership europea in materia di tecnologie strategiche critiche ed emergenti.

La commissione AGRI si compiace dell'obiettivo della proposta di rafforzare la competitività e la resilienza europee in settori strategici, riducendo nel contempo le dipendenze dell'economia dell'UE.

Inoltre, la commissione AGRI riconosce l'urgente necessità di fornire un sostegno immediato e mirato allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie critiche, nonché di salvaguardare e rafforzare le catene del valore. Ciò è particolarmente importante per garantire, tra l'altro, un settore agricolo competitivo e produttivo e per promuovere uno sviluppo rurale dinamico.

Per quanto riguarda la disponibilità di risorse per il finanziamento dei programmi e delle azioni, la commissione AGRI chiede alle commissioni competenti di invitare la Commissione europea a individuare fondi supplementari dell'Unione, anziché riassegnarli da altri programmi esistenti, per contribuire agli obiettivi della STEP.

Pertanto, la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa dovrebbe individuare risorse nel quadro dell'attuale bilancio dell'Unione per finanziare con nuovi stanziamenti programmi, iniziative e fondi nei settori pertinenti.

In qualità di presidente della commissione AGRI, vorrei chiedere alle commissioni BUDG e ITRE, competenti per il merito, di tenere debitamente conto dei suggerimenti formulati nel presente parere sotto forma di lettera, a norma dell'articolo 56, nella loro relazione sulla proposta relativa alla STEP.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

Norbert Lins

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Istituzione della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica della direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241			
Riferimenti	COM(2023)0335 – C9-0209/2023 – 2023/0199(COD)			
Presentazione della proposta al PE	21.6.2023			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	BUDG 13.7.2023	ITRE 13.7.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	AFET 13.7.2023	ECON 13.7.2023	EMPL 13.7.2023	ENVI 13.7.2023
	REGI 13.7.2023	AGRI 13.7.2023		
Commissioni associate Annuncio in Aula	ENVI 13.7.2023	EMPL 13.7.2023	ECON 13.7.2023	REGI 13.7.2023
Relatore Nomina	José Manuel Fernandes 17.7.2023	Christian Ehler 17.7.2023		
Articolo 58 – Procedura con le commissioni congiunte Annuncio in Aula	13.7.2023			
Esame in commissione	7.9.2023			
Approvazione	9.10.2023			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	43 6 15		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Rasmus Andresen, Pietro Bartolo, Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, David Cormand, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Pascal Durand, Christian Ehler, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vlad Gheorghe, Nicolás González Casares, Niclas Herbst, Hervé Juvin, Andrius Kubilius, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Eva Maydell, Iskra Mihaylova, Siegfried Mureşan, Dan Nica, Niklas Nienass, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Johan Nissinen, Mikuláš Peksa, Clara Ponsatí Obiols, Manuela Ripa, Robert Roos, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho			
Supplenti presenti al momento della	Marek Paweł Balt, Ana Collado Jiménez, Jakop G. Dalunde, Matthias			

votazione finale	Ecke, Jonás Fernández, Henrike Hahn, Alicia Homs Ginel, Othmar Karas, Marian-Jean Marinescu, Younous Omarjee, Mauri Pekkarinen, Eva Maria Poptcheva, Marcos Ros Sempere, Emma Wiesner, Angelika Winzig
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	João Albuquerque, Petras Auštrevičius, Gilles Boyer, Isabel García Muñoz, Ska Keller, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Tilly Metz, Hannah Neumann, Rovana Plumb, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Salima Yenbou
Deposito	11.10.2023

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

43	+
PPE	Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Ana Collado Jiménez, Christian Ehler, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Othmar Karas, Andrius Kubilius, Janusz Lewandowski, Miriam Lexmann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Pernille Weiss, Angelika Winzig
Renew	Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Gilles Boyer, Nicola Danti, Vlad Gheorghe, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Eva Maria Poptcheva, Salima Yenbou
S&D	João Albuquerque, Marek Paweł Balt, Pietro Bartolo, Josianne Cutajar, Pascal Durand, Matthias Ecke, Jonás Fernández, Isabel García Muñoz, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Margarida Marques, Dan Nica, Rovana Plumb, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Nils Ušakovs, Carlos Zorrinho

6	-
ECR	Johan Nissinen, Robert Roos
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos
PPE	Marian-Jean Marinescu
The Left	Younous Omarjee, Helmut Scholz

15	0
ECR	Bogdan Rzońca
NI	Hervé Juvin, Clara Ponsatí Obiols
Renew	Emma Wiesner
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ska Keller, Katrin Langensiepen, Tilly Metz, Hannah Neumann, Niklas Nienass, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa

Key to symbols:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti